

## Parte IV

# Tutela dei minori nell'audiovisivo: la pratica

# CAPITOLO 1 MASSIMARIO DELLE DECISIONI DELL'AUTORITÀ SULLA TUTELA DEI MINORI

## PREMESSA INTRODUTTIVA

*A valle dell'analisi dell'offerta televisiva, per macrocategorie – i palinsesti – e nello specifico dei contenuti, sotto il profilo della valutazione di idoneità della fruizione da parte dei minori assume rilievo l'attività svolta dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

*Infatti, come si è evidenziato supra, in sede di premessa alla illustrazione dell'analisi del contenuto (parte III, cap. 2), alla Commissione per i servizi e i prodotti è attribuita la competenza di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nella comunicazione audiovisiva, anche sulla base dei codici di autoregolamentazione in materia.*

*Tali norme, come si è rilevato in sede di rassegna delle disposizioni vigenti nel sistema italiano (parte I, cap. 3), sono sostanzialmente riconducibili al divieto di trasmettere contenuti – visivi, sonori, di contesto – gravemente pregiudizievoli allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, e alle prescrizioni che consentono, subordinatamente al rispetto di misure di protezione del minore, la programmazione di contenuti suscettibili di arrecare pregiudizio (non grave, evidentemente) a tale sviluppo.*

*La determinazione in concreto della sussistenza di tali potenzialità pregiudizievoli in contenuti audiovisivi, lungi dal poter essere canonizzata in griglie interpretative o in linee guida basate su «algoritmi» o applicazione di criteri matematici o meccanicistici, appare legata a un'attività valutativa fortemente basata sulla analisi del singolo contenuto. Ecco quindi che acquista rilevanza, ai fini della verifica della efficacia pratica delle misure di salvaguardia del minore telespettatore individuate dal legislatore italiano, una rassegna di casi decisi dalla Commissione per i servizi e i prodotti in forma di «massimario» delle decisioni recanti gli orientamenti dell'Autorità in materia di tutela del minore.*

## SOMMARIO

### A - VIOLENZA A.a. - Programmi di informazione

*A.a.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. "protetta" o a "protezione specifica")*

*A.a.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

*A.b. - Film - Fiction - Spettacoli vari*

*A.b.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. "protetta" o a "protezione specifica")*

*A.b.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

*A.b.3. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)*

*A.c. - Programmi di intrattenimento*

*A.c.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. "protetta" o a "protezione specifica")*

*A.c.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

*A.d. - Programmi promozionali*

*A.d.1. - fascia oraria 22:30 07:00 (notturna)*

### B - SESSO - PORNOGRAFIA - GIOCO D'AZZARDO

*B.a. - Programmi di informazione*

*B.a.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. "protetta" o a "protezione specifica")*

*B.a.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

*B.b. - Film - Fiction - Spettacoli vari*

*B.b.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

*B.b.2. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)*

*B.c. - Programmi di intrattenimento*

*B.c.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

*B.c.2. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)*

B.d. - Programmi promozionali

*B.d.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. "protetta" o a "protezione specifica")*

*B.d.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

*B.d.3. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)*

C - TURPILOQUIO - SCURRILITÀ

C.a. - Film - Fiction - Spettacoli vari

*C.a.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. "protetta" o a "protezione specifica")*

*C.a.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

C.b. - Programmi di intrattenimento

*C.b.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

D - OFFESA AL SENTIMENTO RELIGIOSO - BESTEMMIA -  
INCITAMENTO ALL'INTOLLERANZA VERSO ISTITUZIONI RELIGIOSE

D.a. - Film - Fiction - Spettacoli vari

*D.a.1. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)*

D.b. - Programmi di intrattenimento

*D.b.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

E - MINORI IN TRASMISSIONE

E.a. - Programmi di informazione

*E.a.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. "protetta" o a "protezione specifica")*

*E.a.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

E.b. - Programmi di intrattenimento

*E.b.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")*

F - TRASMISSIONI DI COMMENTO DEGLI AVVENIMENTI SPORTIVI

F.a. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")

G - FILM VIETATI - FILM PRIVI DI NULLA OSTA PER LA PROIEZIONE IN PUBBLICO

G.a. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. "protetta" o a "protezione specifica")

G.b. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")

G.c. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)

H - PUBBLICITÀ - COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE - TELEVENDITE

H.a. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. "protetta" o a "protezione specifica")

H.b. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")

## A - VIOLENZA

### RIFERIMENTI NORMATIVI

**Articolo 4, comma 1, lett. b) Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce (...) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che (...) anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, (...) o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata (...), salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”.*

**Articolo 34, comma 3, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori”.*

**Articolo 34, comma 2, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - *“Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo”.*

**Articolo 34, comma 6, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - *“Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e minori”.*

**Paragrafo 2.2 - Codice TV e minori** - (Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30) - *“Le Imprese televisive si impegnano a: a) dare esauriente e preventiva informazione – nell'attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione; b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata; c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione”.*

**Paragrafo 2.3 - Codice TV e minori** - *“Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza (...) che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”.*

**Paragrafo 2.4 - Codice TV e minori** - *“Le Imprese televisive (...) si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei*

minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga (dopo le 7:00 e) prima delle ore 22:30 siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le Imprese televisive si impegnano ad adottare?

**Paragrafo 3.1 - Codice TV e minori** - “Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare (...) sulla programmazione”.

**Paragrafo 4.1 - Codice TV e Minori** - “Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti (...) dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”.

## A.a. - Programmi di informazione

### A.a.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. “protetta” o a “protezione specifica”)

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programma di informazione recante intervista con cruda descrizione di omicidio - Violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 3.1, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

“Pur essendo il servizio motivato dall'interesse pubblico alla notizia e anche se in ipotesi atto a veicolare un messaggio di rimorso e pentimento da parte dell'intervistata, il linguaggio utilizzato, (...) anche in relazione all'orario di trasmissione appare idoneo a suscitare nei minori spettatori (...) reazioni di angoscia, a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi ed opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità dei minori, nonché nocivo del loro sviluppo psichico e morale”.

“La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6759/04 e 6760/04, ha affermato che non è necessaria l'immagine ma anche la semplice narrazione del delitto, dei fatti, dei suoi presupposti e delle sue conseguenze ad avere una portata potenzialmente pregiudizievole per il minore spettatore” (Delibera n. 144/06/CSP).

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di servizio giornalistico su infanticidio - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3, 2.5 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

“I servizi di cronaca nera (...) sono trattati con taglio giornalistico, in modo discreto, utilizzando un linguaggio sobrio e asciutto, senza ricorrere alla rappresentazione di scene raccapriccianti”.

“La descrizione dei fatti non indulge a particolari ansiogeni o violenti ed è condotta con profondo rispetto per l'accaduto, senza descrizioni macabre o inquietanti” (Delibera n. 2/07/CSP).

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di telegiornale contenente servizi di cronaca nera che coinvolgono minori - violazione dei paragrafi 2.3 lettera a) e 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

“I servizi trasmessi, sebbene riferiti ad avvenimenti drammatici (...), sono trattati in modo

discreto, utilizzando un linguaggio sobrio, senza ricorrere alla rappresentazione di scene raccapriccianti”

*“La rappresentazione dei fatti non indulge a particolari ansiogeni o violenti ed è condotta con profondo rispetto per l'accaduto, senza descrizioni macabre o inquietanti”*

*“La rappresentazione delle vicende, nel caso di specie, è preordinata al soddisfacimento di un'esigenza connessa al diritto di cronaca”*

*“La pubblicazione delle immagini, espressamente voluta dai genitori con finalità di pubblico ricordo, è avvenuta nel rispetto della personalità del piccolo (...) e della volontà della sua famiglia” (Delibera n. 5/07/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di telegiornale contenente immagini di presunte molestie perpetuate ai danni di un'insegnante di scuole medie superiori da alunni minorenni - violazione dei paragrafi 3.1 e 2.3 lettera a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Il servizio documenta un avvenimento singolare, di particolare gravità. Il fatto descritto non viene pertanto presentato quale aspetto della quotidianità della vita scolastica ed è oggetto di chiara condanna da parte dello stesso giornalista”*

*“Il filmato (...) è di scadente qualità, di breve durata e presenta occultamento delle voci e dei volti dei giovani protagonisti” (Delibera n. 111/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di telegiornale contenente servizio su libro autobiografico narrante vicende di violenza e pedofilia - violazione art. 34 comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Pur trattandosi di tematica particolarmente critica e impressionante (pedofilia e segregazione della vittima), si osserva che le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono compatibili con le esigenze di temperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione”*

*“All'interno del servizio non si rilevano immagini raccapriccianti e connesse alle violenze subite, le frasi pronunciate, tratte dal testo pubblicato, non contengono particolari crudi e morbosi o parole particolarmente forti e suscettibili di ledere lo sviluppo dei minori” (Delibera n. 191/11/CSP).*

#### **A.a.2. - fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio di cronaca nera riguardante commissione di reato ad opera di adolescente - assenza di avvisi - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Non sono presenti nel servizio le immagini dei minori coinvolti nel reato”*

*“La sequenza – di estrema brevità – è girata in c.d. “campo lungo” e le riprese non sono del tutto nitide e, peraltro, prive di immagini cruente”*

*“Pur se l'informazione cui si riferisce il filmato (...) risulta caratterizzata dall'eccezionalità della notizia e dal particolare interesse pubblico all'evento, la delibazione sull'eventuale valore sociale del filmato ai fini della migliore comprensione della notizia non può avere carattere pre-*



ventivo e il riconoscimento di tale valore sociale non è esimente rispetto all'obbligo di preventivo avviso da parte del giornalista” (Delibera n. 64/07/CSP).

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio di cronaca nera riguardante commissione di reato ad opera di adolescente - avviso non formalizzato - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Il contenuto del filmato, seppure non con avviso formalizzato, era stato preventivamente illustrato dal giornalista: “queste che state per vedere sono le immagini che hanno scioccato l'Inghilterra” (Delibera n. 65/07/CSP).*

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera n. 66/07/CSP**

*“Il contenuto del filmato, seppure non con avviso formalizzato, era stato preventivamente annunciato laddove nei titoli di testa le immagini sono state precedute dalla scritta in sovrimpressione: “40 secondi di orrore”.*

**Delibera n. 82/07/CSP**

*“Non sono presenti immagini o espressioni particolarmente scioccanti o di per sé suscettibili di arrecare nocimento allo sviluppo psico-fisico del minore telespettatore”.*

*“Il contenuto della puntata, seppure non con avviso formalizzato, era stato preventivamente illustrato dal giornalista”.*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale recante scene violente, crude e raccapriccianti - avviso preventivo del giornalista - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La particolare crudeltà e la drammaticità che caratterizzano la sequenza analizzata appaiono suscettibili di generare, pur in presenza dell'avviso del giornalista, significative reazioni emotive, quali orrore e raccapriccio, nello stesso telespettatore adulto”.*

*“Il potenziale emotigeno della rappresentazione, crudamente realistica, appare in concreto idoneo a generare un pregiudizio allo sviluppo psichico o morale dei minori”.*

*“L'avviso del giornalista non giustifica (...) né la trasmissione di scene che nuocciono allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per le quali, nella fascia oraria (...) di televisione per tutti (...) vige comunque il divieto assoluto di messa in onda, né la messa in onda di sequenze particolarmente crude o brutali che possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore o di notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori, la cui diffusione è vietata nelle trasmissioni di informazioni, in onda dalle ore 7:00 alle ore 23:00”.*

*“Le immagini trasmesse non sono effettivamente necessarie alla comprensione della notizia, che avrebbe potuto essere fornita senza quella morbosa attenzione ai dettagli che contraddistingue le scene di brutale violenza mostrate; le finalità del servizio avrebbero potuto raggiungere il loro completo compimento anche in assenza di alcune immagini di violenza spietata, caratterizzata da particolare accanimento, che invece sono state mandate in onda in palese violazione delle norme poste a tutela dei minori”.*

*“Il legislatore ha correttamente “bilanciato” (...) l'interesse all'informazione e l'interesse del minore accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori e limitando l'esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva alle ipotesi di pericolo effettivo di nocimento allo sviluppo fisico, psichico o morale di minori” (Delibera n. 183/09/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di informazione con finalità educative contenente scene violente - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“La puntata (...) mostra scene di alto valore storico”.*

*“Il programma ha evidenti finalità educative e formative”.*

*“La scena raffigurante la fucilazione (...) mostra immagini in bianco e nero e inquadrature, talvolta sfocate e in movimento, di non immediata intelligibilità (e) va analizzata nel più ampio contesto narrativo in cui è stata inserita, volto ad agevolarne la comprensibilità e a fornire un idoneo inquadramento del tema oggetto di approfondimento, del suo significato storico, culturale e politico” (Delibera n. 191/09/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di informazione contenente servizio su minorenni vittima di violenza sessuale - assenza di avvisi - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La lettura della testimonianza ha avuto una durata di circa dieci minuti - in onda dalle ore 22.22 alle ore 22.32 - ed ha fornito un resoconto crudo ed impressionante della violenza sessuale subita dalla vittima. In particolare, ha ricordato con dovizia di dettagli le azioni e le parole usate (...) nei confronti della minorenne”.*

*“La lettura della deposizione in studio, per il linguaggio forte ed impressionante contenuto e per le immagini richiamate dalla ricostruzione della vicenda della violenza sessuale, è suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psico-emotiva e morale dei minori e di provocare in essi reazioni di angoscia e turbamento, in considerazione anche del fatto che l'accaduto aveva come protagonista una minorenne”.*

*L'intervento del conduttore, pur esplicitando che la deposizione riguardasse la testimonianza di una ragazzina vittima di una violenza sessuale, è stato, però, mirato a sottolineare il valore sociale e informativo del documento, senza assumere la configurazione di un avviso chiaro ed inequivocabile ai telespettatori sull'inidoneità dei contenuti per il pubblico di minori all'ascolto, non integrando pertanto inequivocabilmente gli estremi dell'avviso come richiesto dal paragrafo 2.3 del Codice Tv e minori”.*

*“Il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, pur garantendo che la programmazione televisiva in onda dalle ore 7 alle ore 22.30 deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le età nel rispetto dei diritti dell'utente adulto e della libertà di informazione e di impresa, stabilisce norme rigorose per i programmi di informazione trasmessi nella fascia della televisione per tutti al fine di tutelare i minori da contenuti che possano nuocere alla loro integrità psichica e morale o che possano creare turbamento o forme imitative” (Delibera n. 91/10/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di informazione recante servizio su prostituzione di transessuali - assenza di avvisi - violazione del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Pur non ravvisandosi alcun avvertimento da parte della conduttrice, è comunque da rilevare come il servizio non denoti alcuna caratterizzazione attrattiva nei confronti della prostituzione transessuale, ma intenda costituire uno spunto di riflessione su tale realtà; in particolare il ser-*



vizio denuncia le condizioni di schiavitù in cui gli stessi transessuali sono ridotti dai loro sfruttatori e intende sensibilizzare il pubblico su tali inquietanti aspetti”

“L'accertamento della sussistenza della violazione da parte dell'Autorità e la successiva contestazione dell'illecito costituiscono le fasi istruttorie di un procedimento ulteriore ed autonomo rispetto a quello concluso dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con conseguente previsione della facoltà di accertare ipotesi di violazione differenti rispetto a quelle ravvisate dal citato Comitato” (Delibera n. 206/10/CSP).

## A.b. - Film - Fiction - Spettacoli vari

### A.b.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d.”protetta” o a “protezione specifica”)

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di film contenente scene violente - Violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e paragrafi 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

“La scena del cruento omicidio di una donna (...) in cui l'assassino si accanisce con particolare veemenza sulla vittima inerme di fronte ad un testimone in evidente stato di ebbrezza, che assiste al crimine sogghignando e continuando a bere alcolici, risulta suscettibile di turbare i delicati processi di discernimento tra valori opposti (bene/male) nei quali si sostanzia la personalità dei minori nonché di incidere negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003)”

“L'atmosfera giocosa e ironica, priva di tensione e angoscia del film, andato in onda a partire dalle ore 14:04, è suscettibile di attrarre i minori all'ascolto “conducendoli” alle scene del crimine, andate in onda dalle ore 16:03 alle 16:09, in piena “fascia protetta” durante la quale si presume che il minore assista ai programmi non supportato dalla presenza di un adulto”

“L'elevato tasso di realismo che caratterizza la sequenza delle scene dell'omicidio discende dal fatto che la stessa appare svolgersi in un ambiente simile a quello della vita quotidiana e che in più occasioni – a seguito dei colpi inferti – sangue dell'aggressore e della vittima è schizzato sia sulle pareti della stanza, sia sui vestiti e sul corpo di entrambi” (Delibera n. 126/06/CSP).

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

#### **Delibera n. 127/06/CSP**

“Il programma (...), andato in onda in piena “fascia protetta” (...), presentando scene relative a pratiche suggestionanti, abusi, anomalie sessuali e violenza, risulta suscettibile di turbare i delicati processi di discernimento tra valori opposti bene/male (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003), nei quali si sostanzia la personalità dei minori nonché di incidere negativamente nella loro sfera psichica emotiva, soprattutto nella relazione con i loro genitori”

#### **Delibera n. 79/07/CSP**

“Il film segnalato, per la delicata tematica trattata e per le immagini di violenza in esso contenute, anche in relazione all'orario di trasmissione, appare inidoneo alla visione da parte dei minori, configurandosi, altresì, nel suo insieme, come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi”

“L'obbligo di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori non si esaurisce con l'attuazione di un preventivo controllo sul programma da parte dell'emittente con autonomia valutativa di quest'ultima circa la condotta da adottare, ma è finalizzato a garantire alle famiglie la massima adeguatezza del programma al pubblico minorenni nella fascia oraria di c.d. “protezione specifica” in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto”

*“Al fine di fornire una garanzia affidabile alle famiglie, l'emittente, nel valutare il grado di adeguatezza del film alla visione da parte del pubblico dei minori è tenuta a vagliarne ogni parte e non può limitarsi ad una valutazione d'insieme che esalti il messaggio positivo che scaturisce dall'intera opera prescindendo dai contenuti di estrema tensione e violenza rappresentati in talune sequenze”.*

*“L'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, a tutela del minore-spettatore, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004), per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e pertanto non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi (moralì, etici e di corretto sviluppo psichico) degli spettatori, ed in particolare dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione. Il legislatore, infatti, nel vietare la trasmissione di programmi televisivi “che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori”, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che – tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come “cittadino”. A ciò consegue che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il predetto giudizio di idoneità, viene formulato dall'Autorità – in sede di procedimento ai fini dell'applicazione del citato articolo – tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico (mezzo televisivo) ed in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori”.*

#### **A.b.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di combattimenti wrestling contenenti scene violente - assenza di simbolo visivo - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2, 2.4 in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La natura palesemente fittizia della violenza rappresentata nel combattimento wrestling e la sua “ritualizzazione” (che la rende prevedibile e perciò “depotenziata”), differenziandosi dalla violenza reale che induce nei minori paura e timore, attrae l'interesse di questi ultimi che tendono a imitare i wrestler nei loro giochi riproducendo nella realtà “mosse” e “colpi” che potrebbero portare a conseguenze pericolose”.*

*“Le scene di combattimento wrestling di particolare violenza e accanimento (...) veicolano una visione della competizione sportiva – pur se rappresentata in un contesto “fantastico” – poco rispettosa dell'avversario in particolare e della persona umana in generale e ciò a prescindere dalla circostanza che il programma sia considerato e trattato all'interno della struttura aziendale dell'emittente come programma di intrattenimento e non come programma sportivo”*

*“I combattimenti wrestling rappresentati risultano “concretamente idonei a turbare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come “cittadino” (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003)” (Delibera n. 58/06/CSP).*

***In senso conforme, con ulteriori osservazioni:***

**Delibera n. 151/07/CSP**

*“La notorietà della finzione e la paradossalità degli atteggiamenti dei protagonisti che caratterizzano la disciplina sportiva del wrestling non sono elementi che possono rendere idonee alla visione dei minori non assistiti da adulti le scene di violenza (anche solo apparente) ripetuta ed ostentata di cui sono intrisi i combattimenti presentati, che determinano nel minore telespettatore incoraggiamento a pulsioni aggressive e a comportamenti emulativi”.*

*“Risulta inidoneo, ai fini della tutela dei minori, il mero invito dei protagonisti del programma a non emulare i propri comportamenti, in quanto le emittenti televisive sono tenute, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 22:30, ad adottare sistemi di segnalazione iconografica dei programmi in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori, nonché ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli divulgando, dopo ogni interruzione, le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione”.*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film con contenuti di estrema tensione e scene di violenza - simbolo presente: bollino rosso - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“La trasmissione del film da parte dell'emittente – in considerazione dell'orario di trasmissione al di fuori della fascia oraria c.d. “protetta” e della presenza del ripetuto avviso preliminare e della rappresentazione iconografica che qualifica il film come sconsigliato alla visione da parte dei minori – non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”.*

*“Sia l'emittente (che ha dato esauriente, ripetuta e preventiva informazione segnalando che il film è prevalentemente riservato ad un pubblico adulto) che la concessionaria (che ha offerto sulle altre reti dello stesso network una programmazione alternativa fruibile dai minori) hanno osservato, nelle modalità di programmazione del film tutte le disposizioni previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori per la trasmissione di un programma inadeguato alla visione da parte dei minori nella fascia oraria di “televisione per tutti”, oltretutto avente inizio in orario sfalsato rispetto al “prime time” della generalità delle emittenti (ore 21:32)”.*

*“Il disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 può trovare applicazione anche nei confronti dei film originariamente destinati al mercato cinematografico e successivamente trasmessi in televisione, per i quali il giudizio di idoneità alla visione da parte dei minori deve essere in qualche modo riformulato dall'Autorità tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al diverso mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico (mezzo televisivo), in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori, come peraltro precisa la (...) Corte di Cassazione nelle (...) sentenze nn. 6759/04 e 6760/04” (Delibera n. 176/06/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telefilm con contenuti di estrema tensione e scene di violenza - simbolo presente: bollino rosso - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2 e 2.4 in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Nelle modalità di programmazione del telefilm (...), che peraltro ha avuto inizio in orario sfalsato (ore 21:51) rispetto al “prime time” della generalità delle emittenti, sia l'emittente che la concessionaria hanno comunque osservato le disposizioni previste dai paragrafi 2.2 e 2.4 del*

*Codice di autoregolamentazione Tv e minori per la trasmissione di un programma inadeguato alla visione da parte dei minori nella fascia oraria di “televisione per tutti” (Delibera n. 81/07/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telefilm contenente scena violenta in cui sono coinvolti minori - assenza di simbolo visivo - violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2 e 2.4, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il programma contiene una scena di violenza che, tenuto conto della mancata adozione di sistemi di segnaletica, è di livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori”.*

*“La scena violenta, per caratteristiche presentate e collocazione oraria (ore 21:52 circa), è di particolare impatto emotivo per un pubblico di minori, tenuto conto che nella stessa sono coinvolte persone di età minorile, che la rappresentazione appare crudamente realistica e che la scena non è preceduta da idonea argomentazione che ne agevoli la comprensibilità (è infatti collocata, come riferito dalla emittente medesima, ad inizio episodio)”.*

*“L'emittente, nel valutare il grado di adeguatezza di ogni singolo episodio alla visione del pubblico dei minori, è tenuta a vagliarne ogni parte al fine di fornire una garanzia affidabile alle famiglie e non può limitarsi ad una valutazione superficiale di insieme che non tiene conto dei particolari contenuti di violenza rappresentati in singole sequenze. Pertanto, il messaggio che può trasparire dalla visione dell'intero episodio (...) non è sufficiente a giustificare la mancata adozione di idonei sistemi di segnaletica nel caso specifico, alla luce dei contenuti di violenza particolarmente forti rilevati”.*

*“L'assenza di segnalazione iconografica indirizza le aspettative delle figure genitoriali, rassicurandole circa l'adeguatezza dei contenuti proposti; l'apposizione di idoneo simbolo iconografico avrebbe consentito alle famiglie l'esplicitamento della propria funzione educativa”.*

*“La classificazione dei programmi autonomamente operata dall'emittente volta alla definizione delle avvertenze iconografiche è comunque soggetta al sindacato dell'Autorità ai fini della verifica dell'osservanza del Codice di autoregolamentazione Tv e minori”.*

*“Il fatto che la serie televisiva si sia aggiudicata il “Golden Globe Award” come migliore serie drammatica 2006 non è argomento concludente per esimere l'emittente dal rispetto della normativa in materia di tutela dei minori” (Delibera n. 20/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telefilm contenente scene violente - simbolo visivo: bollino rosso - Violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il programma contiene immagini cruente e di violenza particolarmente efferata che, (...) anche tenuto conto della segnaletica adottata, è di livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori”.*

*“Nel caso di specie, l'adozione di sistemi di segnalazione, peraltro non significativamente rafforzati, pur riducendo la portata della condotta lesiva, non legittima in ogni caso la scelta di programmi contrastanti con i divieti contenuti nelle norme poste a tutela dei minori e, pertanto, non giustifica la trasmissione di programmi che nuocciono allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per i quali, nella fascia oraria in questione di televisione per tutti – ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – vige comunque il divieto assoluto di messa in onda”.*

*“La constatazione che il telefilm sia stato trasmesso al di fuori della fascia oraria protetta (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) non esime l'emittente dal divieto di trasmettere, in fasce orarie*



*comprese tra le ore 7:00 e le ore 22:30, scene che possano nuocere ai minori, anche se non collocate – come in questo caso – ad inizio programma” (Delibera n. 21/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di fiction contenente scene violente - simbolo visivo: bollino verde - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e paragrafo 2.2 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“La fiction, nel suo complesso, assume un chiaro valore educativo e formativo, soprattutto per segmenti di pubblico rappresentati da minori in fascia preadolescenziale e adolescenziale, che vengono chiamati a riflettere su un grave fenomeno quale quello della mafia e dei rapporti da questa intessuti con le istituzioni”.*

*“Le scene di violenza (...) trovano pertanto idonea giustificazione nel contesto narrativo in cui sono inserite e non sembrano nuocere al pubblico minorile, tenuto peraltro conto della loro breve durata e della considerazione che non appaiono indugiare su particolari e dettagli dei fatti, purtroppo realmente accaduti, rappresentati”.*

*“Trova giustificazione l'adozione del sistema di segnaletica rappresentato dal bollino verde, che costituisce una scelta voluta dall'emittente allo scopo di sensibilizzare fasce di popolazione più giovane sullo spinoso tema (trattato)” (Delibera n. 123/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di cartone animato contenente scena violenta - assenza di simbolo visivo - Violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il programma – se pur caratterizzato da elementi e contenuti che possono attrarre fasce di pubblico diversificate dal punto di vista sia dell'età che da quello delle capacità di lettura e decodifica dei messaggi – rappresenta un prodotto molto seguito da persone in età minorile, anche di età infantile e preadolescenziale, tenuto conto della attrattiva su di loro esercitata dalla tecnica del cartone animato, di immediata riconoscibilità e da un merchandising particolarmente invasivo (...) che lo contraddistinguono”.*

*“La complessità della trama (...) oltre a non rappresentare, nel caso specifico, una condizione sufficiente a dissuadere i minori, anche più piccoli, dalla visione del programma di animazione, costituisce un elemento che rende difficoltose, da parte dei bambini, la contestualizzazione e l'elaborazione delle scene violente in esso contenute (...) in quanto le stesse non possono trovare idonea giustificazione nel contesto diegetico”.*

*“La scena in questione, particolarmente forte e impressionante, analizzata in rapporto al contesto in cui viene ad inserirsi è suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psico-emotiva e morale dei minori e di provocare in essi reazioni di angoscia e turbamento e il programma, alla luce dei contenuti rilevati, anche in relazione all'orario di trasmissione (in piena fascia oraria di c.d. “televisione per tutti”), appare inidoneo alla visione da parte dei minori e nocivo del loro sviluppo fisico, psichico o morale” (Delibera n. 137/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film contenente scene violente - simbolo visivo: bollino giallo - Violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il film, (in onda) alle ore 21:30 circa, in piena fascia oraria di televisione per tutti, presenta una scena contenente immagini di violenza particolarmente cruenta e drammatiche (...); la rappresentazione è crudamente realistica e descritta con dovizia di particolari”.*

*“Il film preso in esame, in relazione all'orario di messa in onda (ora di inizio in piena fascia oraria c.d. della televisione per tutti), per i contenuti rilevati risulta non idoneo alla visione da*



*parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, anche alla luce dei sistemi di segnaletica adottati dall'emittente, peraltro non significativamente rafforzati”.*

*“Il registro comico che (...) per lo più caratterizza il film, nel caso specifico non è idoneo a stemperare le criticità della scena di violenza sadica e spietata descritta, considerato che la stessa – di singolare efferatezza – entra, con forza e all'improvviso, in un contesto che, diversamente da quello comico-umoristico, mostra un alto livello di verosimiglianza, credibilità e drammaticità”.*

*“La fattispecie analizzata non presenta apprezzabili atipicità tali da rendere necessario lo svolgimento di ulteriori attività di accertamento da parte di esperti di discipline psico-pedagogiche, tenuto conto della complessa attività di analisi del contenuto e di accertamento già svolta dalle specifiche, qualificate e diversificate professionalità deputate, nell'ambito dei competenti uffici dell'Autorità, alla valutazione della potenziale lesività del programma oggetto di contestazione”.*

*“Il fatto che in pronunce precedenti (...) l'Autorità abbia (...) escluso ogni violazione nel caso di scene forti ma, come nella fattispecie, pienamente funzionali alla narrazione, non appare meritevole di rilievo, in quanto l'analisi del contenuto del programma va effettuata, caso per caso, tenendo conto di una pluralità di parametri e non solo di quello rappresentato dal grado di funzionalità della scena ai fini della comprensione della trama o della psicologia dei personaggi” (Delibera 202/09/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film con contenuti di estrema tensione e scene di violenza - assenza di simbolo visivo - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4 in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il film, del genere horror, si caratterizza per cruda violenza, contenuti raccapriccianti e scene esplicite di sesso (e) nel suo complesso, per modalità di rappresentazione sia dei contenuti che dei personaggi, mostra un alto livello di verosimiglianza, una tipologia di personaggi fortemente ansiogeni e contenuti impressionanti e di estrema tensione”.*

*“Il film analizzato, per i contenuti rilevati, risulta, nella sua interezza, non idoneo alla visione da parte di minori e nocivo al loro sviluppo, tenuto conto sia dell'orario di messa in onda (ora di inizio, 20:30, e fine, 22:20, in fascia oraria c.d. della televisione per tutti), sia della mancata adozione di avvertenze e di segnalazione volte a indicare la non adeguatezza della visione del film da parte del pubblico di minori”.*

*“L'eventuale adozione di sistemi di avvertenze e di segnalazione, anche dopo ogni interruzione del programma, non avrebbe comunque giustificato la messa in onda, nella fascia oraria considerata, di programmi nocivi allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori”.*

*“La circostanza che il film oggetto di contestazione sia stato mandato in onda (...) a causa di un mero errore di natura tecnica, in perfetta buona fede o di una disattenzione in parte connessa al fatto che lo stesso film non sia mai stato, come dichiara l'emittente, sottoposto al vaglio della competente Commissione di revisione cinematografica, non esclude la responsabilità della società (...) che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente”.*

*“Il fatto che la diffusione del film oggetto di contestazione sia avvenuta in una sera di fine agosto nel corso della quale, secondo quanto dichiarato dall'emittente, sono stati registrati dati d'ascolto del tutto esigui in termini assoluti, non rileva nel caso di specie, tenuto conto che i diritti all'integrità fisica, psichica e morale del minore non possono essere mai “graduati” o og-*

getto di calcoli proporzionalistici o statistici volti a comprimerne il contenuto sostanziale posto a tutela anche di un singolo minore” (Delibera n. 204/10/CSP).

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera n. 248/10/CSP**

“Il film non è idoneo alla visione da parte dei minori in quanto presenta diverse scene contenenti immagini di violenza particolarmente cruenta e drammatiche o dal contenuto esplicitamente sessuale, suscettibili di turbare la sensibilità dei minori e di lederne lo sviluppo psichico e morale”.

“La circostanza che per precedenti passaggi televisivi del film (...) non siano stati avviati procedimenti sanzionatori non costituisce elemento di prova di conformità dello stesso alla disciplina dell'attività radiotelevisiva”.

**Delibera n. 250/10/CSP**

“Il film esaminato appare idoneo a generare un pregiudizio allo sviluppo psichico o morale dei minori (in quanto) si caratterizza per la presenza di reiterate scene di violenza orrificica e di immagini particolarmente forti e impressionanti; la rappresentazione dei contenuti rilevati è crudamente realistica; gli omicidi sono per esempio descritti con dovizia di dettagli nonché particolareggiati da copiose fuoriuscite di sangue e talvolta accompagnati da rantoli e da altri elementi contestuali (movimenti di macchina, urla, primi piani, aumento improvviso del volume ecc.) che ne amplificano il potenziale emotigeno”.

“Non sono state adottate cautele da parte dell'emittente a tutela del benessere morale e psichico dei minori, tenuto conto sia dei contenuti raccapriccianti rilevati, sia della fascia oraria di trasmissione (dalle ore 13:56 alle ore 16:07), sia della mancanza di idonei sistemi di segnalazione (...) iconografica di avviso della destinazione ad un pubblico prevalentemente adulto del programma mandato in onda, avviso che non avrebbe comunque giustificato la trasmissione di scene che possano nuocere ai minori, per le quali vige il divieto assoluto di messa in onda nella fascia oraria 7:00-22:30”.

“Il fatto che su altri canali del digitale terrestre sia stata mandata in onda (dalla stessa Società) programmazione alternativa destinata alla famiglia o specificamente destinata ai minori comunque non giustifica in nessun modo la messa in onda di programmi in violazione delle norme, tenuto altresì conto che il programma non è stato accompagnato da alcuna segnaletica o avvertenza e che le battute conclusive del film sono finanche andate in onda in fascia oraria protetta”.

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film con contenuti di estrema tensione e scene di violenza - assenza di simbolo visivo - violazione art. 34 comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 2.4 in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

“Il film si caratterizza per cruda violenza e contenuti raccapriccianti (...), le scene sono descritte con dovizia di particolari, le immagini sono particolarmente forti, la violenza rappresentata è sadica e spietata e crudamente realistica, il tono della narrazione è concitato, si rilevano altresì urla e numerose immagini di sangue”.

“Il film nel suo complesso, per modalità di rappresentazione sia dei contenuti che dei personaggi, mostra un alto livello di verosimiglianza, una tipologia di personaggi fortemente ansiogeni e contenuti impressionanti e di estrema tensione”.

“Il film analizzato, per i contenuti rilevati, risulta, nella sua interezza, non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, tenuto conto sia dell'orario di messa in onda (...), sia della mancata adozione di avvertenze e di segnalazione volte ad indicare la non adeguatezza della visione del film da parte del pubblico di minori”.

*“Il fatto che l'emittente, dopo un esame effettuato con propri criteri, abbia valutato che il film poteva essere mandato in on onda in fascia oraria di televisione per tutti senza adozione di avvertenze o di sistemi di segnalazione, non esclude di per se la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori” (Delibera n. 44/11/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film con scene di violenza - simbolo presente: bollino rosso - violazione art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - Insussistenza.**

*“L'adozione del sistema iconografico – bollino rosso – inteso a segnalare che la visione del programma è inadatta ad un pubblico di minori, appare compatibile con gli specifici contenuti analizzati e misura sufficiente a prevenire il potenziale pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, tenuto altresì conto della fascia oraria di trasmissione (c.d. di televisione per tutti), comunque al di fuori della fascia oraria c.d. protetta, e che le scene contestate appaiono funzionali all'intreccio narrativo” (Delibera n. 181/11/CSP).*

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera n. 269/11/CSP**

*“Il film è stato mandato in onda dalle ore 21:15 alle ore 23:50 in versione libera da divieti, che rispetto alla edizione originale risulta tagliata delle scene più cruente identificate dalla stessa Commissione di revisione cinematografica competente incardinata presso il Ministero per i beni e le attività culturali”.*

*“Si è riscontrata – sia ad inizio film sia dopo ogni interruzione pubblicitaria – l'adozione sia del sistema iconografico, inteso a segnalare l'idoneità della visione ad un pubblico adulto (bollino rosso) sia della scritta in sovrapposizione “la visione di questo programma è consigliata ad un pubblico di soli adulti”; tali sistemi appaiono compatibili con gli specifici contenuti di violenza analizzati, tenuto peraltro conto della peculiare rappresentazione dei contenuti e dei personaggi che sostanzia il film in esame, della fascia oraria di trasmissione (c.d. di televisione per tutti), della constatazione che circa un'ora e venti minuti della programmazione è stata trasmessa nella fascia oraria successiva alle ore 22:30 e che l'impresa televisiva ha garantito in prima serata la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta su almeno una rete con programmazione a carattere generalista”.*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film con contenuti di estrema tensione e scene di violenza - simbolo presente: bollino giallo - violazione art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - Sussiste.**

*“Il film contiene, a partire dalle sequenze iniziali (...), scene di estrema violenza, di sesso, immagini di contenuto brutale e scene inadeguate ad un pubblico di minori (...). La scena di violenza ad inizio film, di particolare impatto emotivo, non è preceduta da alcuna argomentazione che ne agevoli la comprensibilità; le immagini sono particolarmente forti e impressionanti e la violenza rappresentata è sadica, spietata e crudamente realistica, la vittima è disumanizzata; in tal senso l'asserito messaggio di stigmatizzazione del crimine è assolutamente sovrachiato dalla crudezza delle scene rappresentate”.*

*“Il film nel suo complesso, per modalità di rappresentazione sia dei contenuti che dei personaggi, mostra un alto livello di verosimiglianza nonché contenuti di estrema tensione e un linguaggio estremamente violento”.*

*“Il film analizzato, per i contenuti rilevati risulta, nella sua interezza, non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, tenuto conto sia dell'orario di messa in onda (in fascia oraria di c.d. “televisione per tutti”), sia della mancata adozione di idonei ac-*

*corgimenti tecnici volti a escludere che i minorenni che si siano trovati nell'area di diffusione abbiano assistito al programma preso in esame, risultando insufficiente – pur tenuto conto della natura tematica dell'emittente e del limitato share di minori rispetto alla sua audience complessiva – la apposizione iconografica “bambini accompagnati” in relazione ai contenuti come sopra illustrati e evidenziati nella loro potenzialità pregiudizievole dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori”.*

*“Il fatto che l'emittente, dopo un esame effettuato con propri criteri, abbia valutato che il film poteva essere mandato in onda in fascia oraria di televisione con adozione di sistema iconografico giallo intermittente e di avvertenza che ne segnalava la visione da parte di “bambini accompagnati”, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori, come provano le risultanze del procedimento innanzi al Comitato media e minori, né costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva del film trasmesso, tenuto conto che viene in rilievo ai fini del presente procedimento l'idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori e che tale valutazione spetta in ultima analisi all'Autorità che, per i propri profili di competenza, è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste”.*

*“L'utilizzo di sistemi di avvertenze e di segnalazione non giustificherebbe comunque la messa in onda, nella fascia oraria considerata, di programmi nocivi allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori, a fronte della mancata adozione di accorgimenti tecnici volti a escludere che i minorenni che si siano trovati nell'area di diffusione abbiano assistito al programma”.*

*“Il fatto che su altri canali del digitale terrestre afferenti alla (medesima Società) siano stati mandati in onda programmi adatti ad una fruizione congiunta o dedicati ai minori, su cui questi ultimi avrebbero potuto sintonizzarsi, (...) non giustifica in nessun modo la messa in onda (...) di programmi in violazione delle norme; né la trasmissione di programmi in violazione delle leggi può essere giustificata dalla tematicità o dal basso indice di ascolto del canale asserito dalla parte, elementi che comunque non escludono – anche alla luce dell'adozione di un sistema segnaletico, peraltro non rafforzato – che minorenni abbiano potuto assistere al film mandato in onda in chiaro e in prima serata” (Delibera n. 271/11/CSP).*

### **A.b.3. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di telefilm contenente scene violente - simbolo visivo: bollino giallo - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Si è effettivamente riscontrato che a decorrere dalle ore 21:55, dopo ogni pausa pubblicitaria, è stata trasmessa in sovrimpressione per un minuto la segnalazione iconografica (farfalla gialla intermittente)”.*

*“La scena che raffigura un uomo che prepara una dose di eroina e se la inietta non può ritenersi di violenza gratuita o insistita o efferata, tenuto conto sia del sistema di segnaletica adottato, sia dell'orario di messa in onda (ore 23.00 circa), al di fuori della fascia oraria di televisione per tutti, sia del contesto diegetico all'interno del quale viene a inserirsi, che ne giustifica la presenza” (Delibera n. 138/09/CSP).*

### **A.c. - Programmi di intrattenimento**

#### **A.c.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d.”protetta” o a “protezione specifica”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di**



**programma di intrattenimento recante intervista con descrizione di fatti impressionanti - Violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La conduttrice e l'intervistata ricostruiscono alcuni drammatici momenti inerenti alla scoperta, da parte di quest'ultima, del proprio bambino agonizzante, soffermandosi su dettagli particolarmente impressionanti”*

*“Il linguaggio esplicito utilizzato e talune manifestazioni paralinguistiche che accompagnano la narrazione (dell'intervistata) (tono della voce, pianto e altre espressioni non verbali che evidenziano e sottolineano lo stato di forte sofferenza) appaiono non finalizzati a stemperare e sdrammatizzare l'impatto emotivo”*

*“Il potenziale ansiogeno dell'intervista e i particolari raccapriccianti narrati risultano idonei ad arrecare pregiudizio psichico o morale dei minori spettatori, tenuto conto che, come confermato da consolidati orientamenti giurisprudenziali (I Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione, sentenze n. 06759/04 e n. 06760/04 del 6 aprile 2004), la “narrazione o la “rappresentazione” di fatti potenzialmente nocivi per lo sviluppo del minore, possono considerarsi equivalenti ai fini dell'integrazione delle disposizioni poste a tutela dei minori”*

*“L'intervista, per l'argomento trattato, per i contenuti veicolati, per l'orario di messa in onda e per il tempo di trasmissione, appare suscettibile di generare reazioni emotive da parte dello stesso pubblico di telespettatori adulti e, soprattutto, è di per sé inidonea alla fruizione da parte di un pubblico di minori” (Delibera n. 129/07/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programma di intrattenimento contenente intervista con descrizione di fatti violenti - Violazione paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“L'intervista alla signora (...) e la rievocazione di momenti inerenti ad un fatto di cronaca così tragico e violento, quale quello dell'evirazione effettuata dalla donna nei confronti del coniuge (...), non trovano giustificazione nell'esigenza di dedicare uno spazio di approfondimento al tema della violenza intrafamiliare sulle donne, tenuto anche conto del programma pomeridiano domenicale di intrattenimento all'interno del quale vengono ad inserirsi”*

*“L'intervista, anche se non contiene immagini o scene inerenti al fatto di cronaca citato, per l'argomento affrontato, le situazioni evocate (l'intervistata dichiara peraltro di essersi ritrovata in macchina con il coltello in una mano e l'organo sessuale del marito nell'altra) e l'orario di messa in onda, è inidonea alla fruizione da parte di un pubblico di minori che, come puntualizzato nel paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, si presume sia in ascolto, in fascia oraria protetta (16.00-19.00), in assenza del supporto dell'adulto” (Delibera n. 137/07/CSP).*

**A.c.2. - fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento contenente sequenze tratte da servizio su minorenni vittima di violenza sessuale - assenza di simbolo visivo - violazione art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.2 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il linguaggio contenuto nella deposizione e le immagini richiamate dalla ricostruzione della violenza sessuale sono suscettibili di incidere negativamente sulla sfera psico-emotiva e morale dei minori e di provocare in essi reazioni di angoscia e turbamento. La testimonianza è un re-*



*soconto crudo ed impressionante della violenza subita dalla ragazza; in particolare descrive, con dovizia di dettagli, le azioni e le parole usate (...) nei confronti della vittima”.*

*“Lo stralcio relativo alla deposizione della vittima, pur se decontestualizzato dalla sua collocazione originale, non si stempera all'interno del percorso narrativo creato dagli autori (...) attraverso il montaggio con gli spezzoni tratti da altri programmi televisivi; il contenuto “forte” della testimonianza, accompagnato dalla messa in onda di foto della ragazza e della scritta in sovrimpressione (...), fanno conservare al filmato la sua individualità e il suo significato originario per tutto il minuto di messa in onda”.*

*“L'emittente (...) avrebbe dovuto adottare un sistema di segnalazione relativo all'inadeguatezza del programma (...) alla visione di un pubblico di minori” (Delibera n. 92/10/CSP).*

## **A.d. - Programmi promozionali**

### **A.d.1. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di promo di programma di informazione nel corso di cartone animato - violazione art. 34 commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, e del paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Il promo è stato trasmesso alle ore 22.31.55, al di fuori della fascia “tv per tutti”, con una durata di circa quaranta secondi e ha anticipato l'argomento del programma (...) che sarebbe andato in onda subito dopo il cartone animato”.*

*“Avendo il promo ad oggetto argomenti di cronaca e contenuti di natura giornalistica, nel caso di specie si rende necessario contemperare il diritto alla tutela dei minori – che peraltro non è assoluto, stante la diffusione oltre la fascia oraria di “tv per tutti” (...) – con il diritto di e all'informazione. Peraltro nel promo non compaiono immagini raccapriccianti o particolari crudi e morbosi né vengono utilizzate parole forti” (Delibera n. 245/11/CSP).*

## B - SESSO - PORNOGRAFIA - GIOCO D'AZZARDO

### RIFERIMENTI NORMATIVI

**Articolo 4, comma 1, lett. b) Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce (...) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che (...), anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, (...) o che presentano scene pornografiche (...) salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”.*

**Articolo 34, comma 3, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori”.*

**Articolo 34, comma 1, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - *“Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene (...) pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato (...) che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”.*

**Articolo 34, comma 2, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - *“Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da*

*un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo”.*

**Articolo 34, comma 6, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - *“Le emittenti televisive, anche analogiche diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori”.*

**Paragrafo 2.2 - Codice TV e minori** - (Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30) - *“Le Imprese televisive si impegnano a: a) dare esauriente e preventiva informazione – nell'attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione; b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata; c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione”.*

**Paragrafo 2.3 - Codice TV e minori** - *“Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini (...) di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per*

*casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”*

**Paragrafo 2.4 - Codice TV e minori** - *“Le Imprese televisive, (...) si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga (dopo le 7:00 e) prima delle ore 22:30 siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le Imprese televisive si impegnano ad adottare.”*

**Paragrafo 2.5 - Codice TV e minori** - *“Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spetta-*

*coli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni: a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori”*

**Paragrafo 3.1 - Codice TV e minori** - *“Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.”*

**Paragrafo 4.1 - Codice TV e Minori** - *“Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta.”*

**Paragrafo 4.4 - Codice TV e Minori** - (Nella fascia compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00) *“Si dovrà evitare la pubblicità in favore di: (...) b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti”*

## **B.a. - Programmi di informazione**

### **B.a.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. “protetta” o a “protezione specifica”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programma di informazione recante dibattito su tematiche di natura sessuale - assenza di avvisi - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Sono stati dedicati ampi spazi di dibattito, con ospiti in studio, ad argomenti delicati e complessi quali l'identità di genere e l'orientamento sessuale, la transessualità, la prostituzione femminile e maschile, la dipendenza sessuale e il sesso compulsivo, la seduzione”*

*“Le modalità e il linguaggio utilizzati per la trattazione di tali temi (...) risultano inadatti per un pubblico di minori, poiché da essi (...) è scaturita una rappresentazione spettacolarizzata più che informativa – e in alcuni momenti anche particolarmente “forte” e “impressionante” per le notizie, le parole e le immagini trasmesse (...) – suscettibile di ledere la sensibilità dei minori e di turbare, pregiudicare o danneggiare i complessi processi dell'apprendimento dell'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione del minore, che, in tale circostanza, caratterizzata dall'assenza del sostegno di un adulto, può non essere stato in grado di filtrare e decodificare i messaggi televisivi con atteggiamento critico”*

*“Sono stati proposti modelli verbali e comportamentali caratterizzati dal ricorso a esplicite allusioni di natura sessuale e da volgarità, cattivo gusto, trasgressione, in molti casi non adeguatamente moderati o prevenuti dall’opera della conduttrice”.*

*“Il programma (...) pur non rivolgendosi ad un target di minori, è stato trasmesso in fascia protetta e, pertanto, è suscettibile d’aver attirato l’attenzione del pubblico dei bambini che in tale fascia oraria si presuppone a norma della vigente disciplina fruisca della programmazione televisiva senza assistenza di adulti”.*

*“La messa in onda su altre reti (...), in orari corrispondenti alle trasmissioni (contestate), di programmi adatti ad un pubblico di minori non rileva nel caso di specie in quanto non giustifica la messa in onda di contenuti nocivi per i minori” (Delibera n. 94/11/CSP).*

### **B.a.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale recante servizio su film pornografico - assenza di avvisi - violazione dell’art. 34, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - Insussistenza - violazione del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il servizio, della durata di circa due minuti e quaranta secondi, ha avuto per oggetto un film a luci rosse (...) con attori principianti selezionati tra gli iscritti ai club scambisti presenti sul territorio”.*

*“Anche se il servizio oggetto di contestazione non presenta scene pornografiche (e quindi non integra violazione dell’articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44), gli argomenti trattati, la durata estesa, la presentazione di immagini suggestive e, soprattutto, la mancanza di preventivo avviso da parte della giornalista sulla inidoneità del servizio alla fruizione da parte di un pubblico di minori, sono idonei a generare un pregiudizio allo sviluppo psichico o morale dei minori, non essendo state adottate le cautele previste dalla disciplina vigente al fine di temperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione” (Delibera n. 275/11/CSP).*

### **B.b. - Film - Fiction - Spettacoli vari**

#### **B.b.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di fiction recante scene di sesso - simbolo visivo: bollino verde - violazione Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 2.2, lettera b), in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“La breve sequenza che riguarda l’approccio sessuale tra due giovani non appare idonea a qualificare il programma, nel suo complesso, come inadeguato alla fruizione da parte del pubblico dei minori senza assistenza di adulti (e) pertanto l’emittente ha valutato correttamente il contenuto della fiction adottando un sistema di segnalazione (bollino verde) che attesta l’adeguatezza del programma, nel suo insieme, alla visione da parte del pubblico dei minori” (Delibera n. 173/06/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di attualità recante immagini di opere artistiche a soggetto pornografico - simbolo visivo: bollino rosso - violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Le immagini delle opere artistiche rappresentate sono state commentate e utilizzate come stimolo al dibattito in studio e non possono definirsi di natura pornografica”.*

*“Il tema (...) è stato affrontato attraverso più livelli di analisi e, nel complesso, in maniera idonea a stimolare nel telespettatore una lettura complessa della questione, favorita dal dibattito in studio che ha visto la partecipazione di esperti, di esponenti della politica, di giornalisti”*

*“La conduzione del programma è apparsa scevra da mera ricerca di spettacolarizzazione ed è avvenuta con tono pacato e adeguato”.*

*“L'emittente ha adottato cautele che possono ritenersi idonee a evidenziare la scarsa adeguatezza della visione del programma da parte del pubblico in età minorile, tenuto conto del sistema di segnaletica rafforzato utilizzato (bollino rosso perennemente in sovrimpressione) e dei ripetuti avvisi forniti dal conduttore nel corso della trasmissione” (Delibera n. 114/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film recante scene di sesso - assenza di simbolo visivo - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2, lettera b) e 2.4 in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il film (...), incentrato su una storia di sesso e di potere, mostra fin dalle prime battute (...) contenuti e scene a carattere erotico e risulta, nella sua interezza, non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, tenuto conto sia dell'orario di messa in onda (fascia oraria c.d. della televisione per tutti), sia della mancata adozione di avvertenze e di sistemi di segnalazione volti a indicare la non adeguatezza della visione del film da parte del pubblico dei minori”.*

*“L'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico della radiotelevisione, per la sua formulazione, si configura come norma di chiusura di portata generale a fattispecie aperta in rapporto alla materia della tutela dei minori, e, pertanto, deve essere interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi degli spettatori, ed in particolare dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione. Tale disposizione posta a tutela dei minori nella programmazione televisiva può, di conseguenza, trovare applicazione anche nei confronti di film che, originariamente destinati al mercato cinematografico e giudicati idonei dai competenti Organi per la visione da parte dei minori in quello specifico circuito, successivamente vengono trasmessi in televisione; in questo caso, quindi, alla luce del quadro normativo vigente, il predetto giudizio di idoneità deve essere riformulato dall'Autorità in sede di procedimento tenendo in dovuta considerazione il diverso grado di accessibilità e le peculiarità legate al diverso mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico (mezzo televisivo) ed in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori”.*

*“L'affermazione dell'emittente (secondo cui) non è stato avviato alcun procedimento sanzionatorio nei confronti di (altre) emittenti che hanno mandato in onda il (medesimo) film, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva delle scene trasmesse” (Delibera n. 197/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di sitcom recante esplicito richiamo a pratiche sessuali - simbolo visivo: bollino verde - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La scena contestata (...) contiene un'esplicita allusione (...) che rimanda chiaramente alla pratica del rapporto sessuale di tipo orale (...) e propone un modello di comportamento caratterizzato non soltanto da volgarità, trasgressione e cattivo gusto, ma da una rappresentazione esplicita e assolutamente decontestualizzata di una pratica sessuale che si appalesa lesiva della sensibilità dei minori e del loro corretto sviluppo psichico e morale”.*



*“Nella fascia preserale, in cui la presenza dei minori è comunque numerosa, la sovrimpressionazione del bollino verde può aver maggiormente attirato l'attenzione e la curiosità dei minori e rassicurato i genitori sull'idoneità del programma alla visione da parte degli stessi senza la presenza di adulti”.*

*“L'Autorità nella delibera n. 165/06/CSP, recante l'“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento”, ha stabilito di uniformare la propria attività di monitoraggio e di vigilanza sul rispetto della dignità personale e del corretto sviluppo dei minori ai criteri in esso contenuti, che assumono valore di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del Testo unico della radiotelevisione. In particolare, la delibera dispone che “al fine di garantire effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, per tutte le trasmissioni di intrattenimento valgono i principi di correttezza, responsabilità sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni degli utenti, della diversità di età, sesso, cultura, credo religioso e condizioni sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di informazione, tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto, trasgressione, seppure ipoteticamente produttivi di incremento di audience, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo” e che, pertanto, “i programmi in questione devono rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori” (Delibera n. 90/10/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film recante scene di sesso - assenza di simbolo visivo - violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2, lettera b) e 2.4 in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La pellicola, se pur incentrata su problematiche tipiche di fasce adolescenziali, presenta comunque un linguaggio scurrile e contenuti a carattere sessuale che, se pur non ritenuti di natura pornografica (anche alla luce della constatazione dell'assenza sia di esibizione di organi genitali, sia di rappresentazioni connotate da gratuità rispetto al contesto narrativo), risultano non idonei alla visione da parte di un pubblico minorile”.*

*“Il registro ironico (...) non risulta (...) idoneo a stemperare le criticità delle scene rilevate, caratterizzate peraltro da un alto livello di verosimiglianza”.*

*“Il fatto che l'emittente, dopo un esame effettuato con propri criteri, abbia valutato che il film poteva essere mandato in onda in fascia oraria di televisione per tutti senza adozione di avvertenze o di sistemi di segnalazione, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori”.*

*“Nè costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva del film il fatto che lo stesso abbia ricevuto, dalla competente Commissione di revisione cinematografica, nulla osta di visione nelle sale cinematografiche senza alcun divieto per i minori di 14 o 18 anni, considerato che viene in rilievo, ai fini del presente procedimento, l'idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori tenuto conto del medium attraverso il quale lo stesso programma viene veicolato (in questo caso televisione e non cinema) e del suo grado di accessibilità”.*

*“Il fatto che su altri canali del digitale terrestre sia stata mandata in onda programmazione interamente dedicata ai minori su cui questi ultimi avrebbero potuto sintonizzarsi, comunque non giustifica in nessun modo la messa in onda (...) di programmi in violazione delle norme,*

tenuto altresì conto che il programma non è stato accompagnato da alcuna segnaletica o avvertenza” (Delibera n. 198/10/CSP).

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film con scene di sesso - simbolo presente: bollino giallo - violazione art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - Insussistenza.**

*“Il film è preceduto dal disclaimer che appare in sovrimpressione “bambini accompagnati”; inoltre all’inizio del film e dopo ogni interruzione pubblicitaria l'emittente avvisa i telespettatori, tramite l'apposizione di segnalazione iconografica di colore giallo intermittente, che la visione del programma è consigliata anche ad un pubblico di minori solo se accompagnati da un adulto”.*

*“Tali accorgimenti adottati dall'emittente appaiono compatibili, a fronte della fascia oraria di messa in onda (c.d. televisione per tutti) del programma, con gli specifici contenuti, anche di sesso, analizzati, tenuto conto sia della natura tematica dell'emittente e del limitato share di minori rispetto alla sua audience complessiva, sia della assenza tanto di nudi integrali quanto di inquadrature insistenti su particolari e dettagli e dalla constatazione che le scene appaiono giustificate dal contesto diegetico in cui vengono ad inserirsi” (Delibera n. 270/11/CSP).*

#### **B.b.2. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di film contenente scene pornografiche - violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“I film oggetto di contestazione sono qualificabili come pornografici in considerazione della prevalente finalizzazione alla rappresentazione di atti e attività sessuali e della ostentazione di nudità in pose ed atteggiamenti richiamanti il rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione, non necessarie, gratuite, eccessive rispetto a quelle indispensabili per rappresentare con efficacia la tematica trattata”.*

*“Nell'ambito del sistema normativo previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 4, comma 1, lett. b), per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale diretta a prevenire lesioni agli interessi – morali, etici, di corretto sviluppo psichico – di tutti gli spettatori rispetto ad ogni genere di programmazione: ne deriva, pertanto, un divieto “assoluto” di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) scene pornografiche, al di là del nocimento che le stesse possono creare allo sviluppo psichico e morale degli eventuali minori telespettatori (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 6760/04)” (Delibera n. 3/07/CSP).*

***In senso conforme, con ulteriori osservazioni:***

**Delibera n. 198/08/CSP**

*“Le rappresentazioni visive di organi genitali femminili e di autoerotismo, gli atti sessuali consumati tra uomo e donna o tra due donne integrano la fattispecie di scene pornografiche”.*

**Delibera n.152/09/CSP**

*“Le rappresentazioni esplicite del rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione (anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso), nonché di nudità con visione di organi genitali, integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto connotate da gratuità rispetto al contesto narrativo, esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, nonché finalizzate alla stimolazione dell'istinto sessuale”.*

*“La circostanza che l'emittente abbia acquisito i films oggetto di contestazione a seguito di una scrittura privata che li qualifica espressamente quali filmati “in versione soft” non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società (...) che, essendo titolare di con-*

cessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi ed a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente”.

**Delibera n. 205/10/CSP**

*“In armonia con quanto osservato dalla Corte di Cassazione (sez. I civile, sentenze n. 6759 e 6760 del 6 aprile 2004) secondo cui il legislatore, nel prevedere il divieto di trasmissione di scene pornografiche, ha tenuto conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo con il quale le stesse vengono diffuse e dei possibili effetti sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, la delibera dell’Autorità n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”, qualifica come offensiva del pudore e pertanto pornografica, la rappresentazione, rilevata in tutti i film oggetto di contestazione, di atti ed attività attinenti alla sfera sessuale, o l’esibizione di organi genitali esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale ovvero finalizzata alla stimolazione dell’istinto sessuale”.*

*“Tale rappresentazione di attività attinenti alla sfera sessuale ed esibizione di organi genitali esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale ovvero finalizzata alla stimolazione dell’istinto sessuale non rientra nel divieto di trasmissione di scene pornografiche unicamente qualora, oltre a non risultare fine a se stessa ma funzionale all’economia dell’opera in cui è inserita, sia parte di un contesto culturale o di valore artistico che non è dato ravvisare nelle pellicole in questione che, pur dirette da registi ed interpretate da attori noti al grande pubblico, non risulta abbiano ricevuto in ambiente cinematografico riconoscimenti tali da poter essere qualificate come opere d’arte o di particolare valore culturale”.*

**In tal senso anche:**

**Delibera n. 195/08/CSP; Delibera n. 22/10/CSP Presidenziale n. 16/10/PRES; Delibera n. 65/10/CSP; Delibera n. 138/10/CSP; Delibera n. 139/10/CSP; Delibera n. 141/10/CSP; Delibera n. 31/11/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di film contenente scene pornografiche - pregiudizio allo sviluppo dei minori - insussistenza - violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

**Delibera n. 128/07/CSP**

*“Le rappresentazioni di attività sessuale, con esplicita visione del rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione finalizzata alla stimolazione dell’istinto sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche”.*

*“In relazione all’orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori”.*

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera n. 14/09/CSP**

*“Le rappresentazioni esplicite del rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto connotate da gratuità rispetto al contesto narrativo, esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, nonché finalizzate alla stimolazione dell’istinto sessuale”.*

**In tal senso anche:**

**Delibera n. 150/07/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di programma a schermo nero in cui si percepisce segnale audio riferibile a film pornografico - violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La trasmissione oggetto di contestazione è stata irradiata (...) in chiaro e senza l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”*

*“L'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 pone un divieto assoluto di trasmissione di programmi che contengano scene pornografiche e pertanto tale trasmissione non cessa di essere illecita per il solo fatto che avvenga al di fuori della fascia protetta o in tarda notte (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 25 agosto 2005, n. 17284; T.A.R. Lazio, sez. III ter, 19 maggio 2008, n. 4474)”*

*“In armonia con quanto osservato dalla Corte di Cassazione (sez. I civile, sentenze n. 6759 e 6760) secondo cui il legislatore, nel prevedere il divieto di trasmissione di scene pornografiche, ha tenuto conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo con il quale le stesse vengono diffuse e dei possibili effetti sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, la delibera dell'Autorità n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche”, prevede che anche le sole rappresentazioni verbali - non accompagnate da immagini - di atti ed attività relativi alla sfera sessuale, esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, rilevate nel corso del programma oggetto di contestazione, integrano la fattispecie di scene pornografiche” (Delibera n.124/10/CSP).*

## **B.c. - Programmi di intrattenimento**

### **B.c.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento recante scene a carattere erotico-sessuale - assenza di segnaletica - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 2.4, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Risulta priva di fondamento l'eccezione di brevità delle sequenze, in quanto la stessa non esclude la portata diseducativa, potenzialmente lesiva dello sviluppo psichico e morale del minore, tenuto conto che gli stessi spezzoni risultano esplicitamente riferibili per contenuto, immagini e rappresentazioni al tema dei luoghi e delle modalità degli incontri erotico-sessuali tra giovani, in alcuni casi evidenziati da elementi non aventi alcun valore informativo”*

*“Il programma, pur dedicato a tematiche scientifiche ed ambientali, risulta (...) idoneo a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità del minore, nonché nocivo al suo sviluppo psichico e morale”*

*“Non essendo il programma (...) contrassegnato da alcuno specifico preventivo annuncio né elemento grafico atto a scongiurare la visione al pubblico dei minori (...) è ad esso applicabile il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto 177/2005 in considerazione del fatto che la classificazione dei programmi autonomamente operata dall'emittente al fine della definizione delle avvertenze iconografiche (...), è comunque soggetta al sindacato dell'Autorità ai fini della verifica dell'osservanza del Codice in quanto norma a tutela dei minori”*

*“Le disposizioni del Codice (di autoregolamentazione Tv e minori), da originario impegno autodisciplinare, hanno acquisito carattere di doverosità laddove sono assistite da un presidio sanzionatorio (artt. 34, comma 3 e 35, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) in quanto norme a tutela dei minori” (Delibera n. 90/06/CSP).*



**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera 143/07/CSP**

*“La trasmissione oggetto di contestazione, per le modalità con cui viene trattato il tema dell'omosessualità (...) appare nel suo complesso inidonea alla visione da parte dei minori”.*

*“I reportage oggetto di contestazione, andati in onda rispettivamente a partire dalle 21:18 fino alle 21:40 e dalle 22:17 fino alle 22:35, sono stati trasmessi nell'ambito di un programma che ha avuto inizio in prima serata e tale circostanza non consente di escludere che il pubblico dei minori abbia potuto normalmente assistere alla sequenza dello scambio appassionato di baci tra omosessuali, andata in onda tra le ore 22:34 e le ore 22:35, al limite della fascia oraria di c.d. “televisione per tutti”.*

*“La normativa in vigore prevede l'applicabilità della sanzione in relazione alla astratta potenzialità del programma a determinare pregiudizio allo sviluppo psichico o fisico o morale del minore, al di là del numero effettivo di minori all'ascolto”.*

*“Il paragrafo 2 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, relativo alla fascia oraria di c.d. “televisione per tutti”, impegna le emittenti non solo a segnalare preventivamente i programmi inadatti ai minorenni, ma a dotarsi di sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori (paragrafo 2.2) divulgando con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione ed utilizzando sistemi di segnalazione iconografica (paragrafo 2.4) che risultano del tutto assenti nel programma oggetto di contestazione”.*

*“Ritenuto (...) di non accogliere la richiesta della società (...) riguardante l'acquisizione agli atti del parere di un esperto in materia in quanto la stessa non risulta idoneamente supportata da alcuna indicazione di eventuali profili fattuali che, per la loro peculiare complessità, potrebbero motivare il ricorso a cognizioni tecniche particolarmente sofisticate, né la fattispecie in esame presenta apprezzabili atipicità da rendere necessario lo svolgimento di un'ulteriore attività di indagine e di valutazione da parte di un “tecnico” del settore in aggiunta all'attività di accertamento svolta dalle specifiche e diversificate professionalità deputate, nell'ambito della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali dell'Autorità, alla valutazione della potenzialità lesiva del programma oggetto di contestazione”.*

### **B.c.2. - fascia oraria 22:30 07:00 (notturna)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di programma di intrattenimento recante scene pornografiche - violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Nella trasmissione mandata in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di rapporti intimi tra persone dello stesso sesso integrano, al di là del carattere ironico del programma in cui vengono presentate, la fattispecie di scene pornografiche” (Delibera n. 31/08/CSP).*

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera n. 178/08/CSP**

*“Nel corso della trasmissione (...) le immagini di nudo integrale, talvolta con visione dell'organo genitale femminile, nonché la rappresentazione esplicita di rapporti sessuali ed atti sessuali tra persone dello stesso sesso integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto risultano connotate da gratuità rispetto al contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse (...) e risultano altresì esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e finalizzate alla stimolazione dell'istinto sessuale”.*

*“La circostanza che programmi “analoghi” a quelli oggetto di contestazione venivano mandati*



*in onda su molteplici emittenti (...) non esclude la responsabilità della società (...), tenuto conto dell'accertata violazione del divieto di trasmissione di programmi recanti scene pornografiche e del fatto che la concessionaria per l'esercizio di attività televisiva è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente”.*

**Delibera n. 35/09/CSP**

*“Negli episodi (...) mandati in onda dall'emittente, le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione dell'organo genitale, nonché la esplicita illustrazione di rapporti intimi tra persone dello stesso sesso integrano, al di là del carattere ironico del programma in cui vengono presentate, la fattispecie di scene pornografiche”.*

*“Nel corso della trasmissione (...) le immagini di nudo integrale, talvolta con visione dell'organo genitale femminile, nonché la rappresentazione esplicita di rapporti sessuali ed atti sessuali tra persone dello stesso sesso integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto risultano connotate da gratuità rispetto al contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse, inteso a ricostruire usi e costumi del secolo scorso, e risultano altresì esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e finalizzate alla stimolazione dell'istinto sessuale”.*

*“La circostanza che programmi “analoghi” a quelli oggetto di contestazione venivano mandati in onda su molteplici emittenti (...) non esclude la responsabilità della società (...), tenuto conto dell'accertata violazione del divieto di trasmissione di programmi recanti scene pornografiche e del fatto che la concessionaria per l'esercizio di attività televisiva è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente”.*

**In tal senso anche:**

**Delibera n. 181/08/CSP Delibera n. 114/10/CSP Delibera n. 139/10/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di programma di intrattenimento recante scene pornografiche - pregiudizio allo sviluppo dei minori - insussistenza - violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Nelle trasmissioni mandate in onda dall'emittente le rappresentazioni esplicite di atti e rapporti sessuali, nonché di nudità con visione di organi genitali ovvero di modelle in pose ed atteggiamenti che richiamano o simulano l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche in quanto esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e finalizzate alla stimolazione dell'istinto sessuale”.*

*“La circostanza che nelle trasmissioni oggetto di contestazione compare una scritta che avverte i telespettatori sulla destinazione dei programmi ad un pubblico adulto, non esclude la responsabilità dell'emittente, giacché grava su quest'ultima il divieto assoluto di trasmissione di scene pornografiche, anche al di fuori della fascia oraria c.d. “protetta”, né l'avviso fornito può concretizzare una particolare modalità di riservatezza ovvero una cautela idonea a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore”.*

*“In relazione all'orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori” (Delibera n. 146/08/CSP).*

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera n. 223/09/CSP**

*“Il servizio propone i particolari delle varie fasi di realizzazione del film pornografico, con rappresentazioni di nudità integrali e visione esplicita del rapporto sessuale, esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale”.*

*“Le rappresentazioni esplicite di rapporti sessuali e di attività attinenti alla sfera sessuale, pur se inserite in un contesto culturale, sono tuttavia connotate da gratuità in quanto esorbitanti dallo scopo informativo e di intrattenimento, caratterizzante il contesto del programma nell’ambito del quale sono state trasmesse e pertanto non è applicabile la deroga al divieto di trasmissione di scene pornografiche prevista dal punto 4 della delibera n. 23/07/CSP”.*

*“Gli accorgimenti tecnici adottati dall’emittente per occultare la visione delle parti intime dei protagonisti – da considerare senza dubbio un mezzo adeguato ad attenuare le potenzialità delle immagini di sesso a stimolare eccitazione erotica nel telespettatore – non sono tuttavia idonei ad escludere la natura pornografica delle scene andate in onda, in cui viene descritto ed esplicitamente rappresentato il rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione”.*

**Delibera n. 77/10/CSP**

*“In talune interviste tra il presentatore e gli ospiti in studio, il linguaggio utilizzato, privo di carattere ironico, ha veicolato scene pornografiche attraverso la rappresentazione verbale di attività attinenti alla sfera sessuale, ed in particolare del rapporto orale, esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e connotate da gratuità rispetto allo scopo di intrattenimento proprio della trasmissione”.*

*“La circostanza che all’inizio della trasmissione e dopo ogni pausa pubblicitaria l’emittente avvisa il telespettatore della destinazione del programma ad un pubblico adulto mediante la sovrimpressioni di un bollino rosso, non esclude la responsabilità dell’emittente, giacché grava su quest’ultima il divieto assoluto di trasmissione di scene pornografiche, anche al di fuori della fascia oraria c.d. “protetta”, né l’avviso fornito può concretizzare una particolare modalità di riservatezza ovvero una cautela idonea a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore”.*

**In tal senso anche:**

**Delibera n. 179/08/CSP; Delibera n. 180/08/CSP; Delibera n. 181/08/CSP**

## **B.d. - Programmi promozionali**

### **B.d.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d. “protetta” o a “protezione specifica”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programmi promozionali di servizi telefonici valore aggiunto a carattere erotico - violazione art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 lettera b), in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La circostanza che trasmissioni contenenti immagini dello stesso tenore di quelle oggetto di contestazione venivano mandate in onda su altre tv della piattaforma SKY non rileva ai fini dell’attribuzione di responsabilità alla società (...) che, essendo autorizzata alla diffusione di un programma televisivo satellitare, è tenuta a garantire che i programmi vengano dalla stessa irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente”.*

*“In materia di programmazione televisiva, il Testo Unico sulla Radiotelevisione (...) prevede che il fornitore di contenuti da diffondersi su canali satellitari è soggetto ai medesimi obblighi delle emittenti terrestri, in specie se trasmetta in chiaro e non diffonda, dunque, una trasmissione ad accesso condizionato con l’adozione di un sistema di accesso specifico e selettivo” (Delibera n. 120/08/CSP).*

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera n. 149/08/CSP**

*“Le scene rappresentate (...), che pubblicizzano servizi telefonici a carattere erotico con evidente richiamo ad atti ed attività attinenti alla sfera sessuale, per contenuti e modelli veicolati, appaiono inadeguate alla visione da parte dei minori, configurandosi come nocive dello sviluppo fisico, psichico o morale degli stessi”.*

*“Tutte le emittenti, anche non firmatarie del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, sono soggette alle disposizioni di detto Codice ai sensi dell'articolo 34 del T.U. della Radiotelevisione e le disposizioni di quest'ultimo si applicano a tutte le emittenti televisive che trasmettono in chiaro ed ai fornitori di contenuti”.*

**Delibera n. 217/08/CSP**

*“Nel programma contestato l'attrice assumeva posizioni di inequivocabile attinenza alla sfera sessuale, aprendo ripetutamente le gambe, accarezzandosi il corpo e tenendo comportamenti che tendono apertamente all'eccitamento sessuale”.*

**Delibera n. 235/08/CSP**

*“Le immagini (...) oggetto della trasmissione (...) recano espliciti, reiterati ed insistiti richiami alla sfera sessuale, del tutto gratuiti rispetto al contesto di riferimento, nonché privi di elementi redimenti e, pertanto, idonei a pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori telespettatori che, nella fascia oraria protetta (...) quale quella di irradiazione delle predette trasmissioni, si presumono fruire dei programmi televisivi in assenza di adulti in grado di mediare contenuti di equivoca percezione e comprensione”.*

**In tal senso anche:**

**Delibera n. 215/08/CSP; Delibera n. 218/08/CSP; Delibera n. 245/08/CSP; Delibera n. 248/08/CSP; Delibera n. 13/09 /CSP Delibera n. 151/09/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programmi promozionali di servizi telefonici valore aggiunto a carattere erotico del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 3.1, 4.4, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“(La società) ha trasmesso programmi promozionali di servizi telefonici a carattere di intrattenimento inidonei alla visione da parte dei minori, in quanto recanti immagini di donne in pose ed atteggiamenti aventi chiaro riferimento alla sfera sessuale, nella fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00, in cui le emittenti sono tenute ad effettuare un controllo particolare sui promo e sulla pubblicità” (Delibera n. 34/11/CSP).*

**In tal senso anche:**

**Delibera n. 88/11/CSP.**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di messaggi promozionali di servizi di gioco e scommessa offerti su sito Internet - violazione del paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'art. 34, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“I messaggi promozionali per le modalità con cui sono realizzati – interviste a giovani ragazzi con l'obiettivo di evidenziare solo il lato ludico del gioco, anche d'azzardo – hanno l'effetto non solo di incoraggiare la diffusione del gioco e delle scommesse tra il pubblico giovanile, ma anche di incoraggiare il naturale desiderio di conoscenza, non accompagnato da un maturo spirito critico, che caratterizza i telespettatori minori – verosimilmente numerosi, trattandosi di messaggi andati in onda durante la fascia protetta – così spingendoli a visitare un sito internet per giochi online che risulta liberamente accessibile, non essendovi previste forme adeguate di protezione per l'accesso e la navigazione da parte dei minori”.*

*“L'art. 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 impone alle emittenti televisive di osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori con particolare attenzione nella fascia compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00, tra le quali il paragrafo 4.1 che impone alle emittenti televisive di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonti di pericolo fisico o morale per i minori (Delibera n. 140/10/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di messaggi promozionali di servizi di abbonamento a canali satellitari che trasmettono film pornografici - violazione dei paragrafi 3.1 e 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Pur in considerazione del fatto che l’acquisto del prodotto pubblicizzato – da attivare, peraltro, tramite servizio telefonico con numerazione non a sovrapprezzo – non può essere effettuato dai minori, tuttavia il programma oggetto di contestazione, inteso a promuovere servizi la cui fruizione è vietata ai minori di 18 anni esortando a sottoscrivere abbonamenti a canali che trasmettono film pornografici e le immagini rappresentate, in cui le protagoniste si esibiscono indossando biancheria intima in pose ed atteggiamenti provocanti aventi chiaro riferimento alla sfera sessuale, appaiono inidonei, per i contenuti veicolati, alla visione da parte dei minori, configurandosi come fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi”*

*“L’emittente, nel trasmettere in fascia oraria c.d. “protetta” una promozione di servizi la cui fruizione è vietata ai minori di 18 anni, non ha effettuato il dovuto controllo sulla pubblicità al fine di evitare la trasmissione di programmi inadatti alla visione da parte dei minori”*

*“La circostanza che altri canali televisivi trasmettono regolarmente, anche in fascia protetta, promozione di film più provocanti e facilmente acquistabili da un minore, non rileva ai fini dell’attribuzione di responsabilità alla società (...) che, essendo titolare dell’autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo (...), è tenuta a garantire che le trasmissioni vengano irradiate da quest’ultimo nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente” (Delibera n. 180/10/CSP).*

**In tal senso anche:**

**Delibera n. 160/10/CSP; Delibera n. 162/10/CSP; Delibera n. 196/10/CSP; Delibera n. 247/10/CSP; Delibera n. 50/11/CSP; Delibera n. 163/11/CSP; Delibera n. 164/11/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di messaggi promozionali di un sito internet di intrattenimento erotico - violazione dei paragrafi 3.1 e 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il programma promozionale trasmesso (...), anche in relazione all’orario di trasmissione (fascia oraria c.d. “protetta” dalle ore 16:00 alle ore 19:00, in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto), per i messaggi veicolati che esortano a diventare sexy star e a visitare un portale internet di intrattenimento erotico e per le immagini recanti modelle in pose ed atteggiamenti aventi chiaro riferimento alla sfera sessuale, appare inidoneo alla visione da parte dei minori, configurandosi come fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi” (Delibera n. 163/10/CSP).*

**B.d.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di messaggi promozionali di servizi di abbonamento a canali satellitari che trasmettono film pornografici - violazione del paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Il programma non presenta alcun contenuto pornografico né in esso si riscontra ricorso a volgarità ovvero a rappresentazioni di natura sessuale tali da poter ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi”*

*“Non si rileva una carenza dei dovuti controlli dell’emittente sui contenuti della pubblicità*



*trasmessa considerato che le attività necessarie per aderire alla proposta propagandata possono essere svolte unicamente da adulti o minori autorizzati dai genitori”.*

*“Il programma oggetto di contestazione è stato trasmesso nella fascia oraria di c.d. “televisione per tutti”, in cui è presumibile che il pubblico dei minori all’ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto ed inoltre – pur nella primaria considerazione degli interessi del minore – la programmazione deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di informazione e di impresa” (Delibera n. 190/11/CSP).*

### **B.d.3. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di programmi promozionali di servizi audiotex recanti scene pornografiche - violazione art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La trasmissione dei messaggi promozionali(...) è incentrata sulla rappresentazione di atteggiamenti e posizioni che richiamano l’attività sessuale, ed è pertanto qualificabile come pornografica anche in considerazione della prevalente finalizzazione alla rappresentazione di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale e di atteggiamenti provocatoriamente e di continuo richiamanti il rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione” (Delibera n.122/06/CSP).*

***In senso conforme, con ulteriori osservazioni:***

**Delibera n. 17/07/CSP**

*“Le sequenze in questione (...) presentano scene incentrate sulla proposizione insistita e reiterata di nudità, anche dell’organo genitale femminile, nonché la simulazione di rapporti di coppia saffici, fini a se stesse in quanto non inserite in un contesto narrativo che trascenda le singole immagini, giustificandone la presenza”.*

*“Le immagini contestate risultano connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi “audiotex” a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell’ambito del quale sono state trasmesse, evidenziando l’esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore ed integrando in tal modo la fattispecie di scene pornografiche”.*

**Delibera n. 59/07/CSP**

*“Nei programmi mandati in onda dall’emittente le rappresentazioni di attività sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità poiché non inserite in un contesto narrativo che ne giustifica la presenza e caratterizzate dall’esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore”.*

**Delibera n. 123/07/CSP**

*“La qualificazione pornografica del contenuto discende dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia alla luce della quale si deve intendere per pornografica la descrizione, l’illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore, laddove è offensiva del pudore la descrizione, l’illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l’esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell’istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimentivi che, alla luce dello stesso contesto, ne giustificano la presenza”.*

**Delibera n. 68/08/CSP**

*“La mancata conoscenza della delibera (AGCOM) n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, che peraltro fornisce criteri di attuazione del principio generale contenuto all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, relativamente al divieto di diffondere programmi recanti scene pornografiche, non può essere invocata ad esimente del rispetto del*



*predetto divieto sulla base del principio “ignorantia legis non excusat” ed inoltre la citata delibera è stata pubblicata nelle forme d’uso di pubblicità legale”.*

**Delibera n. 126/08/CSP**

*“Le rappresentazioni visive di pose, di organi genitali e di atteggiamenti che richiamano in maniera provocatoria l’attività sessuale anche mediante l’uso di oggetti c.d. “coadiuvanti” di aspetto fallico, nonché le rappresentazioni verbali allusive di attività attinenti alla sfera sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, in quanto esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi “audiotex” a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell’ambito dei quali sono state trasmesse”.*

**Delibera n. 196/08/CSP**

*“Non rileva (...), ai fini dell’applicabilità del cumulo delle sanzioni, la circostanza che le immagini oggetto di contestazione siano parte di un medesimo programma riproposto in giorni ed orari diversi, in quanto le scene contestate nei vari giorni di programmazione non sono le medesime e non possono pertanto che costituire oggetto di autonoma violazione; del resto, la tesi interpretativa dell’emittente, secondo la quale nel caso di specie sarebbe rilevabile un’unica violazione, porterebbe alla inammissibile conclusione della facoltà di replicare liberamente e senza limiti di tempo una trasmissione vietata incorrendo in una sola sanzione”.*

**Delibera n. 15/09/CSP**

*“Nella programmazione trasmessa dall’emittente le rappresentazioni visive di organi genitali femminili malcelati da slip essenziali e di atti di autoerotismo integrano la fattispecie di scene pornografiche perché è per giurisprudenza costante di Corte di Cassazione considerata offensiva del pudore la descrizione, l’illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale e l’esibizione di organi genitali esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale che siano finalizzate all’eccitazione erotica o alla stimolazione dell’istinto sessuale, come è accaduto nei casi oggetto di contestazione”.*

**Delibera n. 24/09/CSP**

*“Come più volte affermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione (...) non occorre che vi sia l’esibizione del nudo integrale, né la consumazione di atti sessuali perché ricorra la fattispecie delle trasmissioni pornografiche, essendo sufficiente, come nel caso di specie, l’oscenità insita in atti e comportamenti che richiamano il congresso carnale quali gli atteggiamenti con chiaro contenuto erotizzante, manifestamente licenziosi o l’esibizione di corpi parzialmente nudi accompagnati a pose e atteggiamenti che richiamano o simulano, anche in maniera provocatoria, atti o attività sessuale”.*

**Delibera n. 185/09/CSP**

*“La circostanza che l’emittente non sia potuta intervenire sulla trasmissione in quanto interamente gestita da (altra società), non rileva ai fini dell’attribuzione della responsabilità alla società (...) che essendo titolare di concessione per l’esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente”.*

*“Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 riguarda ambiti normativi eterogenei il cui tratto unificante è rappresentato dal perseguimento di precisi obiettivi economico-finanziari e la definizione di “materiale pornografico” fornita da quest’ultimo e dal decreto attuativo 13 marzo 2009 – circoscritta al solo ambito tributario e non inerente al fenomeno della pornografia nel suo complesso o alla materia dei contenuti pornografici diffusi attraverso i mezzi di comunicazione di massa – vale esclusivamente ad individuare i presupposti per l’applicazione dell’addizionale alle imposte sul reddito già prevista dall’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e non può avere alcuna ripercussione nel set-*

*tore della diffusione di programmi televisivi, la cui disciplina è ispirata al rispetto di valori costituzionali e di principi del tutto peculiari, che non possono reputarsi posti in discussione”.*

***In tal senso anche:***

**Delibera n. 121/06/CSP; Delibera n. 13/07/CSP; Delibera n. 25/07/CSP; Delibera n. 58/07/CSP; Delibera n. 78/07/CSP; Delibera n. 124/07/CSP; Delibera n. 165/07/CSP; Delibera n. 176/07/CSP; Delibera n. 191/07/CSP; Delibera n. 7/08/CSP; Delibera n. 8/08/CSP; Delibera n. 145/08/CSP; Delibera n. 164/08/CSP; Delibera n. 178/08/CSP; Delibera n. 199/08/CSP; Delibera n. 216/08/CSP; Delibera n. 237/08/CSP; Delibera n. 246/08/CSP; Delibera n. 247/08/CSP; Delibera n. 11/09/CSP; Delibera n. 12/09/CSP; Delibera n. 16/09/CSP; Delibera n. 22/09/CSP; Delibera n. 23/09/CSP; Delibera n. 153/09/CSP; Delibera n. 173/09/CSP; Delibera n. 221/09/CSP; Delibera n. 222/09/CSP; Delibera n. 20/10/CSP; Delibera n. 21/10/CSP; Delibera n. 23/10/CSP; Delibera n. 83/10/CSP; Delibera n. 178/10/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di programmi promozionali di servizi audiotex recanti scene pornografiche - pregiudizio allo sviluppo dei minori - Insussistenza - violazione art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Nei messaggi promozionali (...), le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi “audiotex” a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse”.*

*“In relazione all'orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori” (Delibera n. 6/07/CSP).*

***In senso conforme, con ulteriori osservazioni:***

**Delibera n. 14/07/CSP**

*“La presunzione che le immagini trasmesse rientrino nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia, non rileva nel caso di specie in quanto la lettura delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rende evidente che il legislatore, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi “messaggi” sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi recanti scene pornografiche, di tutelare “incondizionatamente” – vale a dire senza prevedere eccezioni – principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile tra i quali il buon costume”.*

*“La natura pornografica delle scene alle quali si riferisce la contestazione non può essere posta in discussione trattandosi di sequenze che non contengono semplicemente la esibizione di corpi di donne parzialmente o totalmente nudi; tali immagini si accompagnano, invece, a pose ed atteggiamenti dei personaggi che richiamano – e talvolta simulano – anche in maniera provocatoria, rapporti sessuali, anche tra persone dello stesso sesso e ciò vale a configurare come pornografico il contenuto delle trasmissioni in quanto contrario al comune senso del pudore (cfr. Cass. Sez. I - Sentenza n. 17285/05 del 14 gennaio 2005)”.*

**Delibera n. 152/08/CSP**

*“La circostanza che si sia trattato di espressioni verbali pronunciate nell'ambito di interventi telefonici in diretta con i telespettatori non preventivamente verificabili da parte dell'emittente non esclude la responsabilità di quest'ultima, giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi”.*

*In tal senso anche:*

**Delibera n. 172/06/CSP; Delibera n. 8/07/CSP; Delibera n. 12/07/CSP; Delibera n. 24/07/CSP; Delibera n. 26/07/CSP; Delibera n. 27/07/CSP; Delibera n. 28/07/CSP; Delibera n. 56/07/CSP; Delibera n. 62/07/CSP; Delibera n. 127/07/CSP; Delibera n. 157/07/CSP; Delibera n. 106/08/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di messaggi promozionali di prodotti video recanti scene pornografiche - violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda scene pornografiche”*

*“La circostanza che si sia trattato di una disattenzione del dipendente addetto alla messa in onda non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi e tenuto conto che la violazione si è reiterata per circa un'ora” (Delibera n. 123/06/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di programmi promozionali di servizi audiotex a carattere erotico - violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Il programma andato in onda, sebbene basato su filmati concernenti la sfera sessuale, per la concreta realizzazione delle immagini non sembra qualificabile come pornografico poiché non reca la “riproduzione [...] di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale” (cfr. Cass. 15 gennaio 1986, in Riv. Pen., 1986, 1053), né esibizione di “comportamenti [...] preordinati alla realizzazione dell'atto sessuale” ovvero “pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante” (Cass. 19 marzo 1985, in Foro it., 1986, II, 163)” (Delibera n. 148/06/CSP).*

*In tal senso anche:*

**Delibera n. 60/07/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di messaggi promozionali di prodotti video erotico-pornografici - violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Le immagini contestate (...) appaiono effettivamente tali da mirare ad una lecita promozione della commercializzazione di video a carattere erotico, in quanto trasmesse durante l'orario notturno, e non atte a stimolare nel telespettatore atteggiamenti in sé e per sé di natura sessuale considerando la breve durata dei filmati e l'incongruenza dell'audio rispetto all'oggetto delle immagini medesime, sicché non devono ritenersi di natura pornografica” (Delibera n. 17/09/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di programma promozionale di strumento c.d. “coadiuvante” nella pratica sessuale - pregiudizio allo sviluppo dei minori - Insussistenza - violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Sebbene la visione dell'apparecchio pubblicizzato non sia di per se idonea a stimolare l'istinto sessuale dello spettatore, tuttavia le scene in cui vengono mostrati strumenti cosiddetti “coadiuvanti”, che (...) riproducono l'organo genitale maschile con funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale, vanno valutate alla stessa stregua di quelle in cui vengono esibiti gli organi genitali, ed integrano, pertanto, la fattispecie di scene pornografiche in quanto risultano esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale”.*

*“In relazione all'orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori” (Delibera n. 177/10/CSP).*

## C - TURPILOQUIO - SCURRILITÀ

### RIFERIMENTI NORMATIVI

**Articolo 4, comma 1, lett. b) Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce (...) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che (...), anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, (...) salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”.*

**Articolo 34, comma 3, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori”.*

**Articolo 34, comma 2 Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - *“Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo”.*

**Articolo 34, comma 6, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - *“Le emittenti televisive, anche analogiche diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori”.*

**Paragrafo 2.2 - Codice TV e minori** - (Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30) - *“Le Imprese televisive si impegnano a: “a) dare esauriente e preventiva informazione – nell'attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione; b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata; c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione”.*

**Paragrafo 2.4 - Codice TV e minori** - *“Le Imprese televisive si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga (dopo le 7:00 e) prima delle ore 22:30 siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le Imprese televisive si impegnano ad adottare”.*

**Paragrafo 2.5 - Codice TV e Minori** - (Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30) - *“Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere que-*



*gli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare le trasmissioni (...) b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità”.*

**Paragrafo 3.1 - Codice TV e Minori** - *“Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare (...) sulla programmazione”.*

## **C.a. - Film - Fiction - Spettacoli vari**

### **C.a.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d.”protetta” o a “protezione specifica”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programma nel quale si fa ricorso a turpiloquio - violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Le scene, i contenuti e il linguaggio utilizzato appaiono fortemente diseducativi e suscettibili di turbare la sensibilità dei minori e di incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva degli stessi, in considerazione sia della lunga durata dell’alterco (...), sia della particolare notorietà degli stessi protagonisti, ovvero personaggi – come la stessa emittente riconosce – “rappresentativi della società”, che possono quindi costituire significativi punti di riferimento per il pubblico, anche di età minorile”.*

*“I modelli veicolati, improntati all’aggressività interpersonale e nei quali si fa ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità, possono risultare idonei a turbare i delicati e complessi processi di apprendimento dall’esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia l’iter naturale della formazione della personalità del minore e, pertanto, nuocere al suo sviluppo psichico o morale, tenuto anche conto sia della fascia oraria in cui le sequenze sono andate in onda (fascia oraria “protetta”) nella quale, come puntualizzato nel paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, si presume che il pubblico di minori sia in ascolto in assenza del supporto dell’adulto, sia della durata dell’alterco (...), conseguenza della inadeguatezza degli interventi della conduttrice che non appaiono idonei a stemperare il clima emotivo e a controbilanciare i messaggi negativi veicolati” (Delibera n. 68/07/CSP).*

### **C.a.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di spettacolo recante espressioni di cattivo gusto - assenza di segnaletica - violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Non è ravvisabile nella trasmissione (...) - che utilizza moduli espressivi, linguaggi, ambientazioni e situazioni palesemente paradossali, anche in virtù di una conduzione “cialtronesca”, sempre giocata sul filo dell’ironia e dell’autoironia esibita – un intento (esplicito o implicito), una volontà, o anche solo la possibilità di nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, in quanto il potenziale nocimento deve conseguire a una serie di circostanze (scene forti, realistiche, a forte impatto emotivo, ovvero allusive a situazioni suscettibili di creare turbamento o emulazione) che palesemente non ricorrono nella trasmissione in questione, in cui tutto è esibito, nello stile di una fiera del cattivo gusto, in maniera plateale, ridicola, volutamente kitsch, in un’atmosfera di divertita complicità tra il conduttore e il pubblico”.*

*“La trasmissione (...) non appare suscettibile di nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e pertanto, allo stato attuale della disciplina, non risulta sanzionabile la scelta di*



*aver omesso di segnalare, attraverso le apposite indicazioni iconografiche, come la visione della trasmissione ai minori fosse consigliata unicamente in presenza di adulti” (Delibera n. 105/06/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di cartone animato nel quale si fa ricorso a turpiloquio - assenza di segnaletica - violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Nel cartone animato i dialoghi tra i personaggi sono caratterizzati dall’uso reiterato di espressioni volgari e di turpiloquio perlopiù ad opera delle figure parentali.”*

*“Le espressioni utilizzate nel cartone (...) risultano suscettibili – in totale assenza di segnaletica – di turbare la sensibilità dei minori nonché di incidere negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva, soprattutto nella relazione con i loro genitori.”*

*“Le espressioni “sporchi messicani” e “quei parassiti dei canadesi” possono indurre nello spettatore, anche minore, atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza o nazionalità”*

*“Pur essendo i contenuti (...) atti a suscitare interesse soprattutto in un pubblico adulto, la destinazione esclusiva della programmazione del cartone animato ad un pubblico adulto è riscontrabile solo nei casi in cui i cartoni animati siano (...) trasmessi dalle ore 22.30 alle ore 7.00, vale a dire durante la fascia oraria notturna.”*

*“Vanno sottolineati l’attrattiva che la tecnica del cartone esercita sui bambini ed il fatto che la collocazione di palinsesto in corrispondenza dell’abituale pausa pranzo, induce – tanto più in assenza di segnaletica – un ascolto inavvertito con possibile effetto quanto meno di banalizzazione, se non di legittimazione dei comportamenti e del linguaggio proposti”*

*“La vena umoristico-demenziale (...) e le tecniche utilizzate (vicende irreali, continui flashback, comportamenti caricaturali e assurdi dei personaggi, disegni schematici e caratterizzati da deformità paradossali, animazioni ridotte al minimo, netta prevalenza della parola sulla figura, marcata ironia presente nel cartone) rendono (...) difficilmente intelligibile l’asserito messaggio “positivo” presente nella serie, risultando pertanto quest’ultimo insufficiente a “bilanciare” la criticità derivante dall’utilizzo di volgarità, di turpiloquio e delle espressioni che possono indurre nello spettatore, anche minore, atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza o nazionalità” (Delibera 167/06/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film recante turpiloquio e scene violente - assenza di simbolo visivo - violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 2.4 in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il film-documentario, composto da numerosi episodi non connessi tra loro, presenta un continuo ricorso al turpiloquio e alla scurrilità unitamente a una serie di scene reali violente, pericolose per la salute, volgari, raccapriccianti, e discutibili anche se inserite in un contesto grottesco e apparentemente giocoso”*

*“Il fatto che l’emittente, dopo un esame effettuato con propri criteri, abbia valutato che il film poteva essere mandato in onda con la parziale adozione di avvertenze (...), non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori, come provano le risultanze del procedimento innanzi al Comitato media e minori, né costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell’attività radiotelevisiva del film trasmesso, tenuto conto che viene in rilievo ai fini del presente procedimento l’idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori e che tale valutazione spetta in ultima analisi all’Au-*

torità che, per i propri profili di competenza, è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste”.

“Il telefilm analizzato, per i contenuti rilevati, risulta, nella sua interezza, non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, tenuto conto sia dell’orario di messa in onda (ora di inizio e fine in fascia oraria c.d. della televisione per tutti, a ridosso della fascia oraria c.d. protetta), sia della parziale adozione di avvertenze e di segnalazione volte a indicare la non adeguatezza della visione (...) da parte del pubblico di minori”.

“Il fatto che su altri canali del digitale terrestre (...) sia stata mandata in onda programmazione interamente dedicata ai minori su cui questi ultimi avrebbero potuto sintonizzarsi, comunque non giustifica in nessun modo la messa in onda (...) di programmi in violazione delle norme, tenuto altresì conto che il programma non è stato accompagnato dalla segnaletica abituale” (Delibera n. 89/10/CSP).

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di cartone animato nel quale si fa ricorso a scurrilità - simbolo visivo: bollino giallo - violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 2.5 lett. b), in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

“Il programma (...) – se pur caratterizzato da elementi e contenuti che possono attrarre fasce di pubblico diversificate dal punto di vista sia dell’età che da quello delle capacità di lettura e decodifica dei messaggi – rappresenta un prodotto in grado di attrarre il pubblico minorile, anche di fascia di età preadolescenziale, tenuto soprattutto conto della raffinata tecnica del cartone animato, di immediata riconoscibilità, con la quale è realizzato, caratterizzata da talune peculiarità espressive e stilistiche, idonee a suscitare l’attenzione”.

“L’adozione del sistema iconografico, inteso a segnalare che durante la visione del programma i minori devono essere affiancati dagli adulti, appare compatibile con gli specifici contenuti analizzati e misura sufficiente a prevenire il potenziale pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, tenuto altresì conto della fascia oraria di trasmissione (...) degli episodi, comunque al di fuori della fascia oraria c.d. protetta”.

“Si è rilevata la brevità delle scene più critiche (... che) appaiono perlopiù stemperate da elementi contestuali tesi a renderle di minore impatto emotivo per un pubblico minorile”.

“La deformazione in senso satirico e paradossale delle forme di parlato analizzate ne attenua le criticità, così come in tale senso agisce la peculiare modalità di rappresentazione dei contenuti, sostanzialmente improntata a “finzione nella finzione”.

“Il fatto che i personaggi del cartone animato (...) risultino caratterizzati come “perdenti” non determina necessariamente una mancanza di attrattiva; lo spettatore in fascia di età evolutiva può infatti ben attivare processi di identificazione, non sempre coscienti, con personaggi e situazioni diverse da quelle “vincenti” come è ampiamente dimostrato dal successo delle storie per bambini e ragazzi che vedono come protagonisti proprio personaggi “perdenti” (cfr. per es. la recente indagine del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza)”.

“Con riferimento alla valutazione dell’Autorità circa la sussistenza del requisito del concreto pericolo di nocumento ai danni dei telespettatori minori, giudicata dalla parte insufficiente poiché sarebbe stata emessa secondo parametri di giudizio meramente estetici e da elementi discrezionali fuorvianti, l’eccezione sollevata non può essere accolta in quanto la fase propedeutica all’accertamento e alla qualificazione giuridica dei fatti che sfocia nell’atto di contestazione che dà origine al procedimento sanzionatorio (...) è stata demandata dall’Autorità a propri organi interni, muniti delle necessarie competenze tecniche, in grado quindi di ben interpretare i fatti, di procedere alla qualificazione giuridica delle fattispecie e di dare avvio ai soli procedimenti

*muniti di sufficienti elementi dai quali desumere la violazione delle disposizioni di settore (vedi in proposito T.A.R. del Lazio, Sez. terza ter, Sentenza n. 09233/2006)” (Delibera 2/11/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di cartone animato recante linguaggio scurrile - presenza di avviso di inadeguatezza al pubblico dei minori - Violazione dell’articolo 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 2.5 lett. b) in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Il programma (...), se pur realizzato con la tecnica del cartone animato ovvero mediante un genere di particolare attrattiva per un pubblico di minori, è ambientato in un contesto di tipo lavorativo/professionale e tratta le vicende di un impiegato d’azienda che affronta situazioni concernenti la carriera e la vita privata”.*

*“L’adozione dell’apposito disclaimer, ovvero avviso mandato in onda prima dell’inizio delle puntate contestate, atto a esplicitare la tipologia e la destinazione del programma attraverso l’indicazione: “I contenuti di questo programma non sono adatti ad un pubblico di minori”, appare compatibile con gli specifici contenuti analizzati e misura sufficiente a prevenire il potenziale pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, tenuto altresì conto sia della fascia oraria di trasmissione (c.d. di televisione per tutti) degli episodi, comunque al di fuori della fascia oraria c.d. protetta, sia dello stile narrativo presentato dal programma, sia della brevità delle scene più critiche che, peraltro, appaiono stemperate da elementi contestuali tesi a renderle di minore impatto emotivo per un pubblico minorile” (Delibera n. 46/11/CSP).*

## **C.b. - Programmi di intrattenimento**

### **C.b.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento in cui si fa ricorso a turpiloquio - assenza di segnaletica - violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 2.5, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Le scene, i contenuti e il linguaggio del segmento di programma della durata di circa mezz’ora caratterizzati da violenza verbale, aggressività e turpiloquio, appaiono suscettibili di turbare la sensibilità dei minori e di incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva degli stessi, in considerazione sia della lunga durata dell’alterco, sia della particolare notorietà degli stessi protagonisti, sia del giorno e della fascia oraria in cui le sequenze sono andate in onda, in cui la fruizione della programmazione televisiva è tipicamente familiare (domenica in fascia oraria di televisione per tutti)”.*

*“Quanto alla non imputabilità del fatto occorso per la assoluta imprevedibilità di questo, unitamente alla circostanza di essere avvenuto nel corso di una trasmissione in diretta, va rimarcato come la giurisprudenza di questa Autorità ha già puntualizzato (delibere n. 82/05/CSP e n. 83/05/CSP del 14 luglio 2005) che la nozione di imprevisto e il connesso “effetto sorpresa” non sono riferibili a una situazione protrattasi per circa ventisette minuti; in ogni caso, la responsabilità nella conduzione e nella “confezione” del programma presuppone l’esercizio del controllo e la gestione dell’imprevisto, anche mediante l’utilizzazione di strumenti “diversivi” idonei a stemperare le eventuali conseguenze illecite di eventi non prevedibili, fino alla adozione di misure drastiche quali la chiusura dei microfoni o l’interruzione del programma”.*

*“Si rileva che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6759/04 del 5 marzo 2003, ha ribadito la necessità, ai fini della integrazione della fattispecie in esame, non della prova della sussistenza*

*di un concreto pregiudizio, ma bensì della sussistenza di un nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori desumibile da specifiche e rilevanti circostanze della fattispecie concreta, consistenti nella concreta idoneità (id est potenzialità) a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell'esperienza e di discernimento tra valori diversi e opposti (ad es., bene-male, buono-cattivo, giusto-ingiusto) nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come cittadino”*

*“La concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), (...) prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità” (Delibera n. 128/06/CSP).*

***In senso conforme, con ulteriori osservazioni:***

***Delibera n. 176/10/CSP***

*“Sebbene, come (...) già rilevato nell'atto di contestazione, (la trasmissione) ha inteso sollevare una legittima critica nei confronti degli organi di stampa che pubblicano annunci di prestazioni a carattere sessuale, le espressioni volgari chiaramente utilizzate di proposito dal conduttore sono connotate da gratuità in quanto pronunciate a scopo spettacolare ed esorbitanti dal fine d'intrattenimento ed informativo caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state espresse”*

*“La circostanza che l'emittente non sia potuta intervenire sulla trasmissione in quanto trasmessa in diretta non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società (...) che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente”*

*“Ai sensi del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche, l'accertamento della sussistenza della violazione da parte dell'AGCOM e la successiva contestazione dell'illecito costituiscono le fasi istruttorie di un procedimento ulteriore ed autonomo rispetto a quello concluso dal citato Comitato (di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori), con conseguente previsione della facoltà di reiterare le argomentazioni già eccepite nel procedimento innanzi al Comitato ovvero di presentare ulteriori giustificazioni, scritti difensivi e documenti a tutela del diritto di difesa”*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento a carattere satirico recante linguaggio volgare - assenza di segnaletica - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 2.5, lettera b), in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Le espressioni utilizzate (...) non appaiono caratterizzate da oscenità o sconcezza tali da ledere il comune sentimento della decenza”*

*“Il carattere satirico della trasmissione (...) e la deplorazione per i comportamenti scurrili dei concorrenti (...), nell'ottica del “castigare ridendo mores” tipico della satira, alimentando il senso critico del telespettatore, escludono il potenziale effetto nocivo” (Delibera n. 07/07/CSP).*

***In senso conforme, con ulteriori osservazioni:***

***Delibera n. 200/08/CSP***

*“Nel programma (...) – che affronta con tono satirico e provocatorio avvenimenti e fatti di costume, alternandoli a servizi di informazione su temi di attualità di grande rilievo (...) – la breve intervista (oggetto di contestazione) si presenta come momento circoscritto e di breve durata”*



*“La citata intervista, che presenta espressioni e gesti che possono essere interpretati come rilevanti sotto il profilo del buongusto, come comunemente inteso, piuttosto che configurare una ipotesi di ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità, è contraddistinta da un carattere satirico che concorre a mettere in ridicolo i comportamenti dell'intervistata e la situazione rappresentata, impedendo che la trasmissione assuma contorni morbosi o scivoli in una volgarità fine a sé stessa ed escludendone il potenziale effetto nocivo”*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento a carattere satirico recante linguaggio volgare - assenza di segnaletica - violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) e dell’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“Il linguaggio utilizzato rientra nei comuni canoni di linguaggio a carattere burlesco e paradossale, nel pieno rispetto del limite della continenza del linguaggio, non offensivo ma esclusivamente comico o satirico, in particolare in quanto espresso in dialetto lombardo, ossia in lingua volgare nel senso fatto palese dall’etimo “vulgus”*

*“La trasmissione (può) essere ricondotta alla fattispecie di cui agli articoli 21 e 33 della Costituzione nell’ambito del diritto di espressione artistica quale corollario della libertà di manifestazione del pensiero per il carattere satirico e la congruenza con tale scopo, in ragione delle modalità di presentazione dei temi trattati e del contesto rappresentato” (Delibera n. 138/07/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione radiofonica recante scurrilità - violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La circostanza che la società (...) sia intervenuta con provvedimenti disciplinari nei confronti dei conduttori del programma oggetto di contestazione e abbia temporaneamente sospeso la trasmissione di quest’ultimo non esclude la responsabilità dell’emittente giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni irradiate alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiofonici” (Delibera n. 35/11/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento recante linguaggio scurrile - assenza di segnaletica - violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e del paragrafo 2.5 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il programma mandato in onda in fascia oraria di televisione per tutti, senza adozione di alcun accorgimento tecnico od apposizione di un simbolo visivo atti a segnalare il grado di adeguatezza del programma alla visione dello stesso da parte del pubblico dei minori, presenta un linguaggio scurrile e contenuti nocivi ad un pubblico di minorenni”*

*“La circostanza che si sia trattato di un errore dovuto ad un problema tecnico verificatosi a seguito di un evento meteorologico imprevedibile ed estraneo alla volontà dell’emittente non esclude la responsabilità della concessionaria giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi” (Delibera n. 223/11/CSP).*



## D - OFFESA AL SENTIMENTO RELIGIOSO - BESTEMMIA - INCITAMENTO ALL'INTOLLERANZA VERSO ISTITUZIONI RELIGIOSE

### RIFERIMENTI NORMATIVI

**Articolo 4, comma 1, lett. b) Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce (...) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che (...) inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, (...) salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso*

*condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”.*

**Articolo 34, comma 3, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori”.*

**Paragrafo 2.5 - Codice TV e Minori** - (Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30) - *“Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possono nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare le trasmissioni (...) nelle quali (...) si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi”.*

### D.a. - Film - Fiction - Spettacoli vari

#### D.a.1. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di reality show recante la pronuncia di una bestemmia - assenza di segnaletica - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La pronuncia di una bestemmia è idonea a suscitare nei minori la legittimazione all'uso di un linguaggio aggressivo e blasfemo, configurandosi, nel suo insieme, come nociva degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi nonché, comunque, offensiva del sentimento religioso”.*

*“L'episodio oggetto di contestazione, pur essendo andato in onda poco prima della mezzanotte, è accaduto nel corso di un programma di largo ascolto, a interesse progressivamente crescente, che ha avuto inizio in prima serata, circostanze che non consentono di escludere che il pubblico dei minori non vi potesse normalmente assistere”.*

*“La circostanza che l'organizzazione del programma abbia preventivamente adottato ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocimento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso) prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla pronuncia della bestemmia e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità”.*

*“Poiché la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, come tale tutelabile tra i diritti fondamentali della persona (Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329), la pronuncia di una bestemmia a mezzo di emittente televisiva, in quanto offensiva del sentimento religioso, è atto compiuto in violazione dei principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti che fanno divieto alle emittenti di trasmettere programmi che non rispettino i diritti fondamentali della persona” (Delibera n. 175/06/CSP).*

***In senso conforme, con ulteriori osservazioni:***

**Delibera n. 177/06/CSP**

*“Le pesanti allusioni di tipo sessuale, l’incitamento al turpiloquio e la pronuncia di una bestemmia nell’ambito di un reality show, seguito da larga porzione di pubblico, anche in relazione all’orario di trasmissione del programma che è iniziato alle ore 21.00, sono idonei a suscitare nei minori in ascolto la legittimazione all’uso di un linguaggio scurrile e blasfemo, configurando il programma, nel suo insieme, come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi nonché, comunque, offensivo del sentimento religioso”.*

**Delibera n. 78/11/CSP**

*“La circostanza che l’editore e la produzione del programma abbiano preventivamente adottato ogni cautela per evitare da parte dei concorrenti comportamenti contrari al buon costume e che si sia trattato di un episodio indipendente dalla volontà dell’emittente e senza possibilità da parte di quest’ultima di esercitare una censura preventiva, non esclude la responsabilità della società (...) giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; in altre parole, la concreta idoneità dell’episodio accaduto ad offendere il bene tutelato (ovvero il sentimento religioso), prescinde dall’intendimento dell’emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla pronuncia della bestemmia e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità o alla impossibilità di esercitare una censura preventiva”.*

*“Con la (...) delibera n. 165/06/CSP recante “Atto di indirizzo sul rispetto dei dritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento” l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha peraltro invitato le emittenti ad adottare cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, a valutare i rischi potenziali di violazione delle regole di correttezza richiamando i responsabili alla vigilanza specificamente intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibili, di degenerazione”.*

*“L’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale va esclusa la responsabilità dell’editore per espressioni ingiuriose proferite da ospiti di trasmissioni in diretta e pertanto al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dell’emittente, non rileva nel caso di specie ove non si verte in tema di diffamazione – ovvero di offesa all’altrui reputazione – a mezzo radiotelevisivo, bensì di violazione dei principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti che fanno divieto alle emittenti di trasmettere programmi che non rispettino i diritti fondamentali della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi”.*

*“Con la citata delibera n. 165/06/CSP l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiamato le emittenti ad osservare i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti avuto specifico riguardo al rispetto dei diritti fondamentali della persona, tra i quali ha espressamente compreso il rispetto dei sentimenti religiosi”.*

## **D.b. - PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO**

### **D.b.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione di programma radiofonico recante incitamento all’intolleranza nei confronti di istituzioni religiose - violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Nella puntata trasmessa (...) risulta essere stata effettuata una propaganda contro il ruolo della Chiesa nella vita sociale, in termini e toni atti ad integrare l’incitamento all’intolleranza nei confronti delle istituzioni della Chiesa cattolica, dei suoi esponenti e degli edifici che la rappresentano attraverso la induzione a pulsioni aggressive”.*

*“La protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, come tale tutelabile tra i diritti fondamentali della persona (cfr. Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329)” (Delibera n. 104/06/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione radiofonica recante espressioni offensive del sentimento religioso - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Nel corso del programma vengono pronunciate espressioni offensive del sentimento religioso ed idonee a suscitare nei minori in ascolto atteggiamenti di intolleranza nei confronti dell'istituzione religiosa”.*

*“La circostanza che la (società) si sia immediatamente attivata per sospendere la trasmissione oggetto di contestazione ed i suoi conduttori (si siano impegnati) ad esercitare maggiori controlli sulla programmazione, non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla (stessa) che, essendo titolare del prescritto titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività radiofonica, è tenuta a garantire che i programmi vengano da essa irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente” (Delibera n. 190/07/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento nel quale si fa ricorso a espressioni offensive del sentimento religioso e turpiloquio - assenza di segnaletica - violazione del paragrafo 2.5 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“La prevalenza del carattere satirico del programma (...), porta ad escludere che, stante il contesto in cui sono inserite, le scene mandate in onda possano essere giudicate offensive dei sentimenti religiosi o idonee a suscitare intolleranza nei confronti dell'ebraismo e della Chiesa cattolica”.*

*“Le espressioni scurrili cui si fa ricorso nel monologo riproposto nella trasmissione non risultano connotate da gratuità in quanto inserite intenzionalmente dagli autori allo scopo di sollecitare una rilettura intelligente e critica di taluni contenuti superficiali e volgari trasmessi dalla televisione”.*

*“Il programma (...) è andato in onda in fascia oraria di c.d. “televisione per tutti” in cui si presume che i minori siano in visione con l'assistenza di adulti e la programmazione – pur nella primaria considerazione degli interessi del minore – deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto” (Delibera n. 87/11/CSP).*

## **E - MINORI IN TRASMISSIONE**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Articolo 4, comma 1, lett. b) Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) -** *“La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce (...) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che (...), anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori (...), salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato*

*che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo”.*

**Articolo 34, comma 3, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) -** *“Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori”.*

**Paragrafo 1 - Codice TV e minori -** *“Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre*

con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a: a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato (...); c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato; d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa”.

**Paragrafo 2.3 - Codice TV e minori** - “Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza (...) che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti

e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”.

**Paragrafo 3.1 - Codice TV e minori** - “Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare (...) sulla programmazione”.

**Articolo 2 Regolamento adottato con D.M. 27 aprile 2006, n. 218 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità** - “Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy (...). È inoltre vietato da parte delle (...) emittenti: a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose; b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti; c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento; d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini”.

## E.a. - Programmi di informazione

### E.a.1. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d.”protetta” o a “protezione specifica”)

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di telegiornale contenente servizi di cronaca nera che coinvolgono minori caratterizzati da uso di terminologia forte e impressionante - assenza di avvisi - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lettera a), 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

“L'autorizzazione dei genitori all'utilizzo delle immagini (foto o filmati) dei minori vittime di reati potrebbe essere un'esimente laddove si interpreti il divieto di cui al paragrafo 1.2 lettera a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori come riferito alla sola tutela del minore vittima di reato; viceversa, la finalità di tale disposizione è volta alla tutela dei minori telespettatori, che possono subire un pregiudizio dalla rappresentazione di (...) immagini che, in quanto



*inserite nella narrazione di scabrosi fatti di cronaca nera e accompagnate dall'impiego di terminologia particolarmente forte e impressionante, risultano atte a ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori”.*

*“L'utilizzo di terminologia forte e impressionante e la rappresentazione delle immagini di minori vittime di reati neppure preceduti da avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte del pubblico dei minori sono dati oggettivi vietati dal Codice di autoregolamentazione tv e minori, indipendentemente dalle valutazioni di carattere etico”.*

*“L'utilizzo di spezzoni di filmati seppur fugaci, ed il linguaggio “asettico”, a riprova del taglio documentaristico dei servizi, non esclude la portata diseducativa, potenzialmente lesiva dello sviluppo psichico e morale del minore, in quanto gli stessi spezzoni risultano esplicitamente riferibili per contenuto, immagini e rappresentazioni a gravi fatti di cronaca nera a sfondo familiare atti a turbare il minore nella relazione con le figure parentali”.*

*“L'apposizione del simbolo iconografico e il preventivo annuncio sulla maggiore o minore adeguatezza della visione del programma da parte del pubblico dei minori (...), sono previsti dal Codice di autoregolamentazione tv e minori al fine di consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1”.*

*“All'impegno, previsto per le emittenti, di provvedere a dare adeguata segnalazione iconografica e preventivo avviso, non possono essere ricondotti i paventati rischi di violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Difatti, le disposizioni vigenti, compreso il Codice Tv e minori, intendono contemperare tale diritto costituzionale con la tutela dell'infanzia prevista dall'articolo 31 della Costituzione” (Delibera n. 143/06/CSP).*

#### **E.a.2. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio su minore presunta vittima di abusi sessuali - assenza di avvisi - violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Le riprese mandate in onda, se pur di breve durata, contengono immagini chiare e ravvicinate che, in assenza di alcuna forma di schermatura elettronica, ritraggono minori (presunte vittime di abusi sessuali) ripresi di spalle e di profilo (...) senz'altro identificabili dal filmato (...), ciò tenendo anche conto del contesto ristretto in cui (gli stessi) vivono”.*

*“Nella valutazione dello specifico caso (...) non può non tenersi conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali immagini può avere sul minore (...) presunta vittima di abusi sessuali”.*

*“Il servizio è idoneo a nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori spettatori, in particolare quelli direttamente coinvolti”.*

*“Dalla lettura delle disposizioni vigenti in materia di tutela della sfera privata, richiamate in premessa, si evince come il legislatore abbia correttamente “bilanciato” i due interessi costituzionali in gioco nel caso di specie – l'interesse all'informazione e l'interesse del minore – accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori e limitando l'esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva alle ipotesi di pericolo di effettivo nocimento allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori” (Delibera n. 18/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio su minore autore di reato - avviso preventivo del giornalista - violazione dei paragrafi 1.2 lettera a) e 2.3 del Codice di autoregolamen-**



**tazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, fatto salvo il caso in cui la notizia sia divulgata per un rilevante interesse pubblico e la pubblicazione sia “davvero nell’interesse oggettivo del minore”: tale condizione non sembra ricorrere nel caso di specie, in quanto l’identificazione del minore nulla aggiunge allo scopo di denuncia dell’impiego di bambini-soldato attraverso le immagini trasmesse, la cui diffusione (...) non può che recare pregiudizio al minore rappresentato, autore di un’azione tanto efferata, ed ai minori telespettatori che, opportunamente, sono stati giudicati dalla stessa emittente inidonei alla visione delle scene in esame.”*

*“La circostanza che la finalità del servizio presentato non avrebbe potuto raggiungere il suo massimo e completo compimento se fosse stato oscurato il volto del bambino non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e, in ogni caso di garantirne l'assoluto anonimato, omettendo qualsiasi elemento che possa condurre alla sua identificazione” (Delibera n. 19/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione di servizio recante intervista a minori di comunità Rom - violazione dei paragrafi 1.1 ed 1.2 lettera a) e lettera c) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'art. 2 del decreto del Ministero delle Comunicazioni 7 aprile 2006, n. 218 - Insussistenza.**

*“I servizi trasmessi mostrano finalità informative che riflettono una particolare attenzione alle questioni connesse all’integrazione di comunità di nomadi nel tessuto sociale italiano. I servizi appaiono denunciare situazioni di povertà e degrado e, a tal riguardo, con la presenza in video del Sindaco di Roma, appaiono comunque mostrare la volontà, espressa dalle competenti istituzioni, di prendersi carico del problema (...). Le immagini diffuse risultano trovare giustificazione alla luce del principio di “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e in particolare con riferimento alla specifica finalità di sensibilizzazione del pubblico sulle esigenze di rafforzata tutela dei minori da riconoscersi alla rappresentazione di situazioni di criticità in cui i minori risultano versare.”*

*“La norma in parola (paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori) non è esclusivamente applicabile ai casi in cui vi sia una presenza fisica del minore nello studio televisivo in cui si realizza il programma, (...) ma è evidentemente applicabile a tutti i casi di partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive, partecipazione che può, per esempio, avvenire, come nel caso di specie, tramite interviste condotte all'esterno dello studio”*

*“Non rileva la circostanza che l’intervista sia avvenuta in presenza dei (...) genitori, rimanendo comunque all'emittente il dovere di operare una valutazione della rispondenza della trasmissione alle disposizioni poste a tutela dei minori, anche in presenza di una eventuale manifestazione positiva di volontà espressa dagli aventi diritto”*

*“E’ infondata l’obiezione (...) secondo la quale in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento alla sfera della loro riservatezza, l’esclusivo organo competente a vigilare e a irrogare le relative sanzioni è il Garante per la protezione dei dati personali (...) tenuto conto che la normativa vigente attribuisce rispettivamente al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifici profili di competenza e sanzionatori” (Delibera n. 238/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio che coinvolge minori recante immagini forti**

**e impressionanti - assenza di avvisi - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.2, lettera a) e 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'art. 2 del decreto del Ministero delle Comunicazioni 7 aprile 2006, n. 218 - Sussiste.**

*“Il servizio, trasmesso (...) in fascia oraria di televisione per tutti (...), riguarda la descrizione del fenomeno diffuso in Africa della persecuzione di bambini accusati di stregoneria e (presenta) numerose immagini, anche di primi piani, ritraenti minori sofferenti e impauriti (...). La rappresentazione è crudamente realistica e le immagini particolarmente forti e impressionanti (...), la maggioranza dei minori inquadrati, vittime di spietata violenza, è chiaramente riconoscibile, in quanto le immagini, di ottima qualità, non presentano alcuna forma di schermatura elettronica dei soggetti videoregistrati. Le immagini trasmesse non sono effettivamente necessarie alla comprensione della notizia, che avrebbe potuto essere fornita senza quella morbosa attenzione ai dettagli che contraddistingue le scene mandate in onda”.*

*“La particolare crudezza e la drammaticità che caratterizzano la sequenza analizzata (...) appaiono suscettibili di provocare significative reazioni emotive, quali orrore e raccapriccio, nello stesso telespettatore adulto”.*

*“Nella fattispecie in esame, il potenziale emotigeno della rappresentazione appare idoneo a generare un pregiudizio allo sviluppo psichico o morale dei minori”.*

*“Il giornalista non ha avvisato gli spettatori circa la non idoneità per un pubblico di minori delle notizie, delle immagini e delle parole trasmesse, né si può affermare che le brevi frasi iniziali del giornalista, non lasciando in alcun modo comprendere la crudezza delle immagini che sarebbero seguite, siano equivalenti all'avviso per i telespettatori così come prescritto dal paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori e idonee a consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa. È comunque da evidenziare che finanche l'avviso del giornalista non giustifica né la trasmissione di scene che nuocciano allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per le quali, nella fascia oraria in questione di televisione per tutti – ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – vige comunque il divieto assoluto di messa in onda, né la messa in onda di sequenze particolarmente crude o brutali che possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore o di notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori, la cui diffusione è vietata nelle trasmissioni di informazioni, in onda dalle ore 7:00 alle ore 22:30, ai sensi del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori”.*

*“Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni sia di intrattenimento, sia di informazione indicate nel paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori – ivi comprese, dunque, quelle di cui al paragrafo 1.2 lettera a) (...) – sono obbligatorie per le emittenti televisive e (...) non sono esclusivamente applicabili ai casi in cui vi sia una presenza fisica del minore nello studio televisivo in cui si realizza il programma (come sostiene l'emittente), ma sono evidentemente applicabili a tutti i casi di partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive. Si tenga infatti conto che nei programmi di carattere informativo, esplicitamente richiamati nell'articolo 2 comma 1, vengono di solito trasmesse immagini di repertorio, servizi, reportage che – seguendo la linea interpretativa dell'emittente – non sarebbero paradossalmente soggette a quel corpus minimo di garanzie (tutela della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy) introdotte e ribadite dal decreto (del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218) a favore delle persone in età minorile che partecipano a trasmissioni televisive”.*

*“Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, fatto salvo il caso in cui la notizia sia divulgata per un rilevante interesse pubblico e la pubblicazione sia “davvero nell'interesse oggettivo del mi-*

*nore*: tale condizione non ricorre nel caso di specie, in quanto l'identificazione dei minori, attraverso le immagini trasmesse, nulla aggiunge allo scopo informativo e di denuncia del fenomeno oggetto del servizio, la cui diffusione, contrariamente alle valutazioni svolte dall'emittente, non può che recare pregiudizio ai minori rappresentati, vittime di reati, chiaramente identificabili. Ammesso e non concesso che la diffusione del servizio abbia sortito eventuali effetti positivi di varia natura, non è (...) giustificabile in alcun modo il comportamento dell'emittente che ha arrecato nocimento alla dignità, all'immagine, alla privacy e all'integrità psicofisica dei minori ripresi senza alcuna accortezza volta a garantirne l'anonimato. Come ribadito dalla sentenza 15/09/2008 n. 8323 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, "l'assoluta preminenza del valore del rispetto della "persona umana" – valore costituzionalmente ed incondizionatamente garantito nel nostro Ordinamento – esclude in radice, infatti, la possibilità che chiunque possa decidere se, ed in che misura, il sacrificio di uno o di pochi debba servire per l'utilità degli altri. Ed ancora, l'assoluta preminenza del valore della dignità della persona umana, esclude – parimenti – che l'interesse alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e psicologica delle persone (nella specie: dei minori) possa recedere di fronte ad altri interessi seppur importanti, quali quello alla diffusione di un'informazione completa. Nella scala dei valori, infatti – anche quelli giuridici – i diritti alla vita ed all'integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai "graduati", e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici volti a comprimere il contenuto sostanziale, in funzione di altre o di altrui utilità".

"Per effetto della "pubblicizzazione", operata dalla (...) legge n. 112/04, il Codice di autoregolamentazione tv e minori risulta essere norma di livello secondario assistita dalle sanzioni previste dall'ordinamento vigente in materia di tutela dei minori telespettatori. Le disposizioni del Codice, ivi comprese quelle inerenti la tutela della riservatezza dei minori vittime di reati di cui al paragrafo 1.2 lettera a), da originario impegno autodisciplinare, basato su una adesione volontaria, hanno acquisito carattere di doverosità collegato ad un vero e proprio obbligo di legge. Sono state pertanto munite di un presidio sanzionatorio applicabile dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto norme poste a tutela dei minori. Inoltre la successiva entrata in vigore del decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha ulteriormente rafforzato le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori, anche con riferimento alla sfera personale, della vita privata e della personalità, attribuendole la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni, contenute nel decreto medesimo, poste a tutela della dignità, dell'immagine, della privacy e della salute dei minori infraquattordicenni che partecipano a programmi televisivi".

"L'attività procedimentale dell'Autorità, che può essere attivata anche d'ufficio, non è vincolata alle segnalazioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Peraltro il fatto che non sia stato avviato alcun procedimento da parte del citato Comitato non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva delle scene trasmesse" (Delibera n. 74/10/CSP).

## **E.b. - Programmi di intrattenimento**

### **E.b.1. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di "televisione per tutti")**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione di programma con presenza di minore protagonista di una pratica di affidamento il cui esito è disputato in combattimento wrestling tra due presunti padri - simbolo visivo: bollino giallo - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.1 e 1.2 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il minore risulta inquadrato – anche con riprese in primo piano che ne ritraggono il volto – più volte mentre è accompagnato dalla madre sul ring”.*

*“Il paragrafo 1.2 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori (...) fa divieto alle emittenti (...) di far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o ad un altro dovendosi intendere per partecipazione la mera presenza del minore all'interno del programma”.*

*“Il programma in questione (...) è prevalentemente rivolto a bambini e adolescenti che ne risultano particolarmente attratti, come affermato nel comunicato, diffuso il 31 maggio 2005, della Federazione Medici Pediatri: il wrestling per la sua semplicità e per la sua spettacolarizzazione piace proprio ai bambini”.*

*“Il programma è potenzialmente pregiudizievole allo sviluppo psichico e morale dei minori e in ogni caso inadeguato alla fruizione da parte del minore senza l'assistenza e l'ausilio di persone adulte in quanto atto a suscitare turbamento nel minore spettatore in particolare nella relazione con le figure parentali”.*

*“La società in questione, pur avendo contrassegnato il programma con un bollino giallo, non ha fornito alcuno specifico preventivo annuncio atto a sconsigliare la visione al pubblico dei minori” (Delibera n. 53/07/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione di intervista a minore invitato a parlare male della propria insegnante - violazione dell'art. 4 comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 1.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il tono scherzoso e goliardico in cui viene svolta l'intervista non giustifica il comportamento del conduttore, che invita espressamente la ragazza minorenni da lui intervistata a parlare male della propria insegnante (...) suscitando nei giovani in ascolto la legittimazione a mancare di rispetto ai propri insegnanti ed educatori”.*

*“La circostanza che il programma oggetto di contestazione non sia stato prodotto dall'emittente non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società (...) che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente” (Delibera n. 158/07/CSP).*



## F - TRASMISSIONI DI COMMENTO DEGLI AVVENIMENTI SPORTIVI

### RIFERIMENTI NORMATIVI

**Articolo 34, comma 6 bis, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”.*

*tiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”.*

**Articolo 2 - Codice Media e Sport** - *“Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati. Le parti si impegnano (...) a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone”.*

### F.a. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma sportivo in cui vengono pronunciate espressioni offensive, denigratorie e minacciose - violazione dell’art. 34, comma 6 bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Il programma, nel corso del quale il conduttore (...) ingiuria, minaccia e utilizza toni aggressivi nei confronti della categoria degli arbitri, di singoli arbitri e di dirigenti locali, (...) integra la fattispecie di violazione delle (...) norme che dispongono l'adozione di specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”.*

*“La concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in merito all'assenza di intenzionalità” (Delibera n. 109/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma sportivo in cui vengono pronunciate espressioni offensive, denigratorie e minacciose - violazione dell’art. 2 del Codice Media e Sport, recepito dall’art. 34, comma 6 bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Sulla Società esercente l'emittente televisiva grava, comunque, una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente” (Delibera 189/09/CSP).*

## G - FILM VIETATI - FILM PRIVI DI NULLA OSTA PER LA PROIEZIONE IN PUBBLICO

### RIFERIMENTI NORMATIVI

**Articolo 4, comma 1, lett. b) Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce (...) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che (...), anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori (...), salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo.”*

**Articolo 34, comma 1, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“È vietata la trasmissione dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.”*

**Articolo 34, comma 2, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00.”*

**Articolo 34, comma 3, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti (...) sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori.”*

**Articolo 34, comma 4, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *(Le emittenti televisive e i fornitori di contenuti) “Sono (...) tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito*

*nel Codice (di autoregolamentazione TV e minori), l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni o ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.”*

**Articolo 34, comma 4, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - *“I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00.”*

**Paragrafo 3.1 - Codice TV e minori** - *“Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare (...) sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.”*

**Paragrafo 4.1 - Codice TV e Minori** - *“Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta.”*

**Paragrafo 4.4 - Codice TV e Minori** - *(Nella fascia compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00) “I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.”*

### G.a. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d.”protetta” o a “protezione specifica”)

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di trailer di film vietato ai minori di 14 anni recante scene di violenza - violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Le scene dei trailer esaminati appaiono inidonee alla visione da parte dei minori, soprattutto se di età più giovane, specie se privi di assistenza da parte degli adulti, come si presume avvenga nella fascia oraria protetta, tenuto conto della durata dei trailer mandati in onda (...) e dei contenuti rilevati (...) che, anche perché non inseriti in una trama narrativa che avrebbe eventualmente potuto giustificarli, risultano di difficile elaborazione da parte di un pubblico di minorenni”*

*“La considerazione che alla data di messa in onda dei trailer il film (...) non avesse ancora ottenuto il nulla osta per la visione in pubblico con divieto di visione ai minori di anni quattordici da parte degli organi preposti (...), non rileva ai fini della contestazione, tenuto conto che - di fatto - il film è risultato vietato ai minori di quattordici anni; inoltre la messa in onda di trailer o parti di film avvenuta in assenza di nulla osta da parte delle competenti Commissioni del Ministero per i beni e le attività culturali è avvenuta sotto l'esclusiva responsabilità dell'emittente che avrebbe dovuto adottare le dovute cautele e esimersi dal mandare in onda scene riguardanti film non ancora vagliati”*

*“La pretesa inapplicabilità in principio del combinato disposto dell'art. 34, comma 4 del Testo unico della radiotelevisione con il punto 4.4 del Codice appare eccezione priva di pregio, in quanto le specifiche misure richieste a tutela dei minori dall'art. 34, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione nella fascia c.d. protetta (...) si applicano, oltre che alla generalità della programmazione, in base a quanto previsto dal paragrafo 3 del Codice, in base al paragrafo 4 anche alla comunicazione promozionale, nel quale genus rientra il trailer quale format di promozione di prodotti cinematografici” (Delibera n. 108/08/CSP).*

#### **G.b. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film sprovvisto di nulla osta per la proiezione in pubblico - violazione dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'art. 15, comma 11, della Legge 6 agosto 1990, n. 223 - Sussiste.**

*“Il divieto, posto dall'art. 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, integralmente trasfuso nell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 177/2005, di trasmettere film che non abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni (C. Cost.le, Ordinanza 358/98) si configura come divieto assoluto che prescinde dalle valutazioni in merito all'elemento soggettivo del dolo o della colpa e dalla potenziale lesività dello sviluppo psico-fisico e socio-culturale dei minori” (Delibere n. 145/06/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film vietato ai minori di 14 anni - violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'art. 15, comma 13, della Legge 6 agosto 1990, n. 223 - Sussiste.**

*“Il divieto posto dall'art. 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, integralmente trasfuso nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 177/2005, di trasmettere, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00, film vietati ai minori di anni quattordici, si configura quale divieto assoluto che prescinde dalle valutazioni in merito all'elemento soggettivo del dolo o della colpa e dalla potenziale lesività dello sviluppo psico-fisico e socio-culturale dei minori di anni quattordici” (Delibera n. 146/06/CSP).*

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera n. 1/11/CSP**

*“La circostanza che dalla preventiva visione del film non siano state rilevate da parte dell'emittente esplicite indicazioni di restrizioni di visione o scene scabrose o di particolare violenza e che non sia stato possibile accertare il divieto di visione da parte dei minori di*

*anni 14 non esclude in ogni caso la responsabilità della Società esercente l'emittente televisiva giacché grava sulla stessa l'obbligo sia di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente, sia di reperire tutte le informazioni sui programmi radiotelevisivi affinché vengano irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo in vigore in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi”.*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di breve sequenza di film vietato ai minori di 14 anni - violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riprodotto dell’art. 15, comma 13, della Legge 6 agosto 1990, n. 223 - Insussistenza.**

*“Ritenuto (...) di poter accogliere le giustificazioni (...) con riferimento all'estrema brevità dell'unica sequenza del film (...) diffusa nel corso del programma (...), che risulta peraltro preannunciata dalla conduttrice, contenente immagini e dialoghi neppure evocativi di contenuti valutabili sotto il diverso profilo del potenziale pregiudizio ai minori, né riconducibili alle sequenze del film che hanno condotto alla limitazione dell'accesso ai minori di anni quattordici (cfr. Pretura di Roma, Sez. I civile, n. 4710 del 19 luglio 1994: “Il divieto non può ritenersi non operante quando venga trasmessa alcuna delle scene [...] proprio in ragione delle quali è stata stabilita la limitazione alla visibilità dell'intera opera”)” (Delibera n. 37/07/CSP).*

*In tal senso anche:*

**Delibera n. 38/07/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di trailer di film vietato ai minori di 14 anni, recante scene violente - violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La messa in onda del trailer avvenuta in assenza di nulla osta da parte delle competenti Commissioni del Ministero per i beni e le attività culturali è avvenuta sotto l'esclusiva responsabilità dell'emittente che avrebbe dovuto adottare le dovute cautele e esimersi dal mandare in onda scene (anche se di breve durata) tratte da film non ancora vagliati, considerato che l'art. 34, comma 2 del testo unico della radiotelevisione vieta espressamente la trasmissione integrale e parziale dei film vietati ai minori di anni quattordici prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00”.*

*“Le scene del trailer esaminato appaiono inadatte alla visione da parte dei minori, soprattutto se di età più giovane, tenuto conto che le stesse contengono immagini di violenza, tra le quali quelle particolarmente impressionanti ritraenti vampiri e sanguinamenti; non è revocabile in dubbio che tali immagini, peraltro accompagnate da peculiari contenuti audio (...), possono nuocere allo sviluppo psicofisico dei minori” (Delibera n. 9/09/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film vietato ai minori di 14 anni con utilizzo di *parental control* - violazione dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - Insussistenza.**

*“Si può ritenere che l'offerta di contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni di cui al comma 2 (del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), - fra i quali vanno ricompresi i film VM 14 - sia condizionata dall'ora di trasmissione o in alternativa dall'adozione delle misure che assicurano l'esclusione dell'accesso a bambini e adolescenti. Pertanto, in via meramente interpretativa, non appare allo stato violativa del (...) disposto nor-*



*mativo la trasmissione di film VM14 nella fascia oraria di televisione per tutti, con utilizzo del parental control” (Delibera n. 148/11/CSP).*

*In tal senso anche:*

**Delibera n. 211/11/CSP; Delibera n. 212/11/CSP; Delibera n. 213/11/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film vietato ai minori di 18 anni - violazione dell’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - Sussiste.**

*“La trasmissione, anche a pagamento, dei film (...) che siano stati vietati ai minori di anni diciotto (...), ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione”.*

*“La disposizione sostanziale prevede per le trasmissioni in chiaro il divieto assoluto di diffusione dei film vietati ai minori di anni 18 (tra le ore 7:00 e le ore 23:00), indipendentemente dai loro contenuti”.*

*“La circostanza che la società fornitrice non abbia fornito all'emittente esplicite indicazioni di restrizioni di visione e che non sia stato possibile accertare il divieto di visione da parte dei minori di anni 18 non esclude in ogni caso la responsabilità della Società esercente l'emittente televisiva giacché grava sulla stessa l'obbligo sia di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente, sia di reperire tutte le informazioni sui programmi radiotelevisivi affinché vengano irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo in vigore in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi” (Delibera n. 307/11/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film vietato ai minori di 14 anni - violazione dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - Sussiste.**

*“Grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda film vietati ai minori di anni quattordici, né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00”.*

*“La disposizione sostanziale prevede per le trasmissioni in chiaro il divieto assoluto di diffusione dei film vietati ai minori di anni 14 tra le ore 7:00 e le ore 22:30, indipendentemente dai loro contenuti”.*

*“La circostanza che la società fornitrice non abbia fornito all'emittente esplicite indicazioni di restrizioni di visione e che non sia stato possibile accertare il divieto di visione da parte dei minori di anni 14 non esclude in ogni caso la responsabilità della Società esercente l'emittente televisiva giacché grava sulla stessa l'obbligo sia di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente, sia di reperire tutte le informazioni sui programmi radiotelevisivi affinché vengano irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo in vigore in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi” (Delibera n. 308/11/CSP).*

#### **G.c. - fascia oraria 22:30-07:00 (notturna)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di film vietato ai minori di 18 anni - violazione dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La circostanza che si sia trattato di un errore dell'emittente circa la conoscenza delle caratteristiche del film trasmesso, non esclude la responsabilità di quest'ultima, giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi” (Delibera n. 147/08/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria notturna di film vietato ai minori di 18 anni con utilizzo di *parental control* - violazione dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.**

*“L'articolo 4, comma 1, lett.b), del decreto legislativo n. 177/2005 vieta le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, facendo però salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, e l'articolo 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo non consente da parte degli operatori televisivi la trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto, fatto salvo, comunque, il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1, lett.b)”*

*“Tutte le proiezioni del film oggetto di contestazione sono avvenute mediante la piattaforma SKY, dotata di un sistema di accesso condizionato e solo tre passaggi dello stesso hanno avuto inizio prima delle ore 23.00, proprio a ridosso dell'inizio della fascia oraria consentita per tali programmazioni ad accesso condizionato”*

*“Tali episodi sono antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, che ha modificato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevedendo che la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano vietati ai minori di anni diciotto (...), ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7.00 alle ore 23.00, su tutte le piattaforme di trasmissione” (Delibera n. 203/10/CSP).*

## **H - PUBBLICITÀ - COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE - TELE-VENDITE**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Articolo 10, comma 2, Legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 37** - *“Le emittenti televisive sono (...) tenute a garantire (...) l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive”*

**Articolo 10, comma 3, Legge 3 maggio 2004, n. 112 e articolo 34, comma 5, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot (...)”*

**Articolo 34, comma 3, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *“Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti (...) sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori”*

**Articolo 34, comma 4, Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)** - *Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti sono (...) “tenuti a garantire (...) l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria”*

**Articolo 34, comma 6, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - *“Le emittenti televisive, anche analogiche diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori”*

**Articolo 34, comma 7, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44)** - “Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva”.

**Paragrafo 3.1 - Codice TV e minori** - “Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare (...) sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi”.

**Paragrafo 4.1 - Codice TV e Minori** - “Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della

pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”.

**Paragrafo 4.4 - Codice TV e minori** - (Nella fascia compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00) “I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di: a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive; b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti”.

#### **H.a. - fascia oraria 16:00-19:00 (c.d.”protetta” o a “protezione specifica”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programmi promozionali di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento - violazione dei paragrafi 3.1 e 4.4 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'art. 34, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

“Le emittenti televisive sono tenute a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi (...) e nella fascia oraria di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (...) viene fatto obbligo alle emittenti di evitare pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, così come definiti dalle leggi vigenti” (**Delibera n. 12/06/CSP**).

**In senso conforme, con ulteriori osservazioni:**

**Delibera n. 4/07/CSP**

“Il programma oggetto di contestazione – nel corso del quale gli utenti telefonano ad un cartomante per colloquiare in diretta televisiva – reca in sovrimpressioni, per tutta la sua durata, oltre al numero telefonico a valore aggiunto da comporre per contattare il cartomante, anche pubblicità di altro servizio telefonico a valore aggiunto (utenza telefonica con prefisso 899)”

“Il programma, che rappresenta in diretta la vendita di un servizio di cartomanzia la cui fruizione è “vietata ai minori”, non può che ritenersi inadeguato al pubblico minore e pertanto in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori e dall'art. 34 del decreto legislativo n. 177/2005 che vincolano le emittenti televisive a dedicare, tra le 16.00 e le 19.00, una fascia di programmazione idonea ai minori e a garantire un controllo particolare sulle trasmissioni, con specifico riguardo ad ogni forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria”.

**Delibera n. 125/07/CSP**

“La concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato, prescinde dall'intendimento degli autori

*del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità sull'orario di messa in onda”.*

**Delibera n. 40/08/CSP**

*“La circostanza che i contratti non prevedano la messa in onda di tali trasmissioni nella fascia protetta non esclude che l'emittente adotti preventivamente ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocimento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza della programmazione alla normativa vigente”.*

**Delibera n. 150/08/CSP**

*“Lo scopo promozionale del programma (...) rientra pienamente nella definizione fornita dall'articolo 2, lett. u) del Testo Unico sulla Radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), che qualifica la “pubblicità” come ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni”.*

**Delibera n. 163/08/CSP**

*“La contestazione di altre violazioni alla normativa vigente in materia radiotelevisiva nel medesimo giorno non esclude la sanzionabilità del comportamento oggetto del presente procedimento attenendo a programmi diversi mandati in onda in orario diverso seppur ricompreso nella medesima fascia oraria “protetta” come individuata dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori”.*

*“La trasmissione da parte dell'emittente satellitare (...) in chiaro dalle ore 16:00 alle ore 18:00 circa di propaganda di sevizzi di cartomanzia e assimilabili integra la fattispecie di programmazione di cui alle (...) norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente con specifico riferimento alla tutela dei minori”.*

**Delibera n. 182/08/CSP**

*“Il combinato disposto delle norme in materia di tutela dei minori deve essere interpretato nel senso della volontà del legislatore di evitare che la categoria oggetto di tutela venga esposta a sollecitazioni di carattere commerciale che possano trarre vantaggio dalla naturale vulnerabilità e inesperienza della condizione di “minore”.*

*“Irrilevante sembra essere l'esposizione della segnaletica relativa all'inadeguatezza dei programmi rispetto alla visione dei minori, il divieto prevalendo sulle misure adottate dall'emittente”.*

**Delibera n. 137/09/CSP**

*“L'emittente (...) risulta visibile in chiaro sul satellite (...) ed è pertanto (...) soggetta al rispetto della normativa di settore al pari delle altre emittenti, ivi incluso il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, come recepito dal Testo unico della radiotelevisione”.*

**Delibera n. 165/10/CSP**

*“La documentazione prodotta dalla parte in sede di audizione, nonché la dichiarazione contenuta nella memoria difensiva in ordine alla soluzione (...) delle irregolarità in questione, non rileva quale esimente dell'avvenuta trasmissione di programmi televisivi (...) in violazione della (...) disposizione contenuta nell'art. 34, comma 4 (del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), in quanto sull'emittente televisiva grava sempre una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente”.*



**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programmi promozionali di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento - violazione dei paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'art. 34, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“La promozione da parte dell'emittente (...) di numerazioni telefoniche a valore aggiunto a carattere di intrattenimento nel corso del programma di cartomanzia (...) integra la fattispecie di (violazione alla normativa) di cui all'art.34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con i paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori che (...) dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente” (Delibera n. 110/10/CSP).*

***In tal senso anche:***

**Delibera n. 147/06/CSP; Delibera n. 236/08/CSP; Delibera n. 121/09/CSP; Delibera n. 136/09/CSP; Delibera n. 214/09/CSP; Delibera n. 93/10/CSP; Delibera n. 161/10/CSP; Delibera n. 164/10/CSP; Delibera n. 175/10/CSP; Delibera n. 179/10/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programmi promozionali di servizi telefonici valore aggiunto a carattere di intrattenimento - violazione art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, in combinato disposto con il paragrafo 4.4 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori - Sussiste.**

**Delibera n. 45/11/CSP**

*“Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 34, commi 6 e 7 (del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44) e del paragrafo 4.4 (del Codice di autoregolamentazione tv e minori), nella fascia oraria 16-19 rileva, a prescindere dalla specifica riconducibilità del programma televisivo (...) alla categoria della televendita, (il fatto) che siano stati pubblicizzati servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti”.*

***In tal senso anche:***

**Delibera n. 189/11/CSP**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria “protetta” di spot pubblicitario di bevande superalcoliche - violazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori - Sussiste.**

*“La gradazione alcolica del (prodotto pubblicizzato) risulta essere superiore a 21 e (...) ai sensi del comma 2, articolo 1, della legge n. 125/2001 risulta rientrare nella definizione di bevanda superalcolica”.*

*“Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 i soggetti (...) sono altresì tenuti a garantire (...) l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16.00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria e (...) l'articolo 4.4 del Codice Tv e minori stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16:00-19:00 si dovrà evitare la pubblicità di bevande superalcoliche” (Delibera n. 128/10/CSP).*

***In tal senso anche:***

**Delibera n. 161/11/CSP**

### **H.b. - fascia oraria 07:00-22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)**

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di spot pubblicitario che impiega minore di anni 14 - violazione dell’art. 10 comma 3, della Legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.**

*“Dalla lettura dell’articolo 10 della legge 3 maggio 2004 n. 112, come confermata dai lavori parlamentari di approvazione di tale norma in generale, e in particolare del comma 3, emerge che il legislatore ha inteso realizzare un generale rafforzamento delle disposizioni poste a tutela dei minori, anche attraverso l’esplicito rinvio alle norme del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. In tale contesto, sempre in ragione delle esigenze di tutela rafforzata degli interessi propri dei minori, il comma 3 del citato articolo 10 ha dettato una disciplina particolare relativa ai messaggi pubblicitari, che prevede un divieto assoluto di utilizzazione dell’immagine e dell’interpretazione artistica dei minori di anni quattordici, al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione di tale categoria di soggetti che possa generare suggestioni o effetti emulativi nei confronti degli spettatori destinatari del messaggio, con specifico riguardo alla diffusione dei predetti messaggi. Tale particolare finalità di tutela, peraltro, trova ulteriore esplicitazione nelle disposizioni del citato Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, laddove si afferma che – in tutte le fasce orarie – i messaggi pubblicitari “non debbono presentare i minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi” (punto 4.2, lettera a) né “debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti” (punto 4.2, lettera b), né “esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza” (Delibera n. 124/06/CSP).*

**Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di pubblicità di bevanda alcolica nel corso di interruzione pubblicitaria immediatamente precedente e successiva a programma rivolto ai minori - violazione dell’art. 10 comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 6 febbraio 2006, n. 37 - Sussiste.**

*“L’illecito commesso ha natura obiettiva, in quanto il divieto di trasmettere “ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive” (...) si configura come divieto assoluto che prescinde dalle valutazioni di merito sui contenuti del messaggio”.*

*“Il messaggio (...) risulta proporre contenuti non lesivi, di per sé, dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori in quanto non rappresenta minori intenti al consumo di alcool, non si rivolge espressamente ai minori e non esalta la bevanda o le sue qualità” (Delibera n. 63/07/CSP).*



